

accettata dal Popolo l'8 giugno 1958¹

I. Il diritto penale cantonale

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Applicazione delle disposizioni generali del CP

Le disposizioni generali del codice penale svizzero (art. 1-110 CP²) si applicano a tutti i reati punibili secondo il diritto cantonale.

Art. 2 Negligenza

Le contravvenzioni che cadono sotto il diritto cantonale sono punibili anche se commesse per negligenza, in quanto non sia espressamente, o ai sensi della disposizione, comminata una pena per l'atto intenzionale.

Art. 3 Riserva della legislazione speciale cantonale

Le comminatorie di pena contenute in leggi e ordinanze cantonali restano in vigore, in quanto non siano abrogate dal codice penale svizzero o dalla presente legge.

Art. 4³ Comminatorie di pena nel vigente diritto cantonale

¹ Se per un reato del vigente diritto cantonale è comminato l'arresto, sarà invece inflitta una multa.

² La multa massima è di 10 000 franchi qualora non sia previsto espressamente un altro importo massimo.

³ ...

Art. 5 Comminatorie di pena in ordinanze cantonali

¹ ⁴ Il Gran Consiglio e il Governo sono competenti a comminare la multa per contravvenzioni ai loro atti normativi.

² ... ⁵

³ Sono riservate le norme speciali federali e cantonali.

Art. 6 Riferimenti

Se il diritto cantonale fa riferimento a norme, le quali sono revocate dal codice penale svizzero o dalla presente legge, questi riferimenti si riportano alle corrispondenti disposizioni del codice penale svizzero o della presente legge.

Art. 7 Diritto penale amministrativo dei comuni

¹ I comuni sono competenti a comminare multe per contravvenzioni alle loro leggi, ordinanze e regolamenti, se non si tratta di fatti per cui il diritto federale o cantonale comminano pene.

² ⁶ Le disposizioni generali valide per il diritto penale cantonale (art. 1-6) si applicano per analogia anche alle disposizioni penali dei comuni.

³ ⁷ Se per un reato del vigente diritto penale comunale è comminato l'arresto, sarà in luogo di questa inflitta una multa.

Art. 7a⁸ Parificazione dei sessi

Le designazioni di persona, funzione e professione contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, per quanto dal senso della legge non risulti altrimenti.

2. DISPOSIZIONI SPECIALI

A. Contravvenzioni concernenti la vita e l'integrità della persona

Art. 8⁹

Art. 9 Trascurezza in danno di persone affidati

¹ ¹⁰ Chiunque venendo meno al proprio dovere trascura persone che gli sono affidate, è punito con la multa, se non sono applicabili gli articoli 136, 217 o 219 CP ¹¹.

² Il giudice ne dà comunicazione all'autorità tutoria, perché ordini le misure del caso.

Art. 10 ¹² Omissione di denuncia

Chiunque in stato di legittima difesa o di necessità ha ucciso o ferito gravemente una persona e omette di denunciare subito l'accaduto a un'autorità, è punito con multa.

Art. 11 ¹³ Rimozione di cadavere

Chiunque sotterra, brucia o occulta un cadavere umano o parte di esso senza denuncia all'autorità, è punito con la multa, a meno che non si tratti di un'azione passibile di più grave pena.

B. Contravvenzioni concernenti il patrimonio

Art. 12 ¹⁴ Contravvenzioni forestali e campestri

Chiunque ruba legna non lavorata o frutti dei campi o degli orti di poco valore, è punito a querela di parte con la multa.

Art. 13 Sfruttamento dell'altrui credulità

¹ Chiunque per professione sfrutta la credulità di una persona con profezie, interpretazione di sogni, cartomanzia, negromanzia, oppure dandole mezzi magici, inducendola a scavare tesori e simili,

² chiunque si esibisce pubblicamente nell'esercizio di queste arti,

³ ¹⁵ è punito con la multa.

⁴ ... ¹⁶

C. Contravvenzioni concernenti il buon costume

Art. 14 ¹⁷

Art. 15 ¹⁸ Discorsi osceni

Chiunque fa discorsi osceni dinanzi a fanciulli sotto i sedici anni, è punito con la multa.

D. Contravvenzioni concernenti la sicurezza pubblica

Art. 16 ¹⁹

Art. 17 Omessa custodia di animali selvatici o pericolosi

¹ ²⁰ Chiunque non custodisce a dovere un animale selvatico o pericoloso, è punito con la multa.

² Il giudice può ordinare l'uccisione dell'animale.

Art. 18 ²¹ Pericolo per causa di animali

¹ Chiunque crea un pericolo per persone o cose aizzando, rendendo ombrosi o mettendo in libertà abusivamente degli animali,

² Chiunque aizza un cane contro persone o animali, chiunque non trattiene un cane, che sta sotto la sua sorveglianza, da attacchi contro persone o animali,

³ ²² è punito con la multa.

⁴ Il giudice può ordinare l'uccisione dell'animale.

Art. 19 Imprudenze concernenti le armi, esplosivi e munizioni

¹ Chiunque maneggia imprudentemente o temerariamente armi, esplosivi o munizioni,

² ²³ chiunque li mette a disposizione di persone non completamente imputabili o di minori sotto i diciotto anni senza la debita sorveglianza,

³ chiunque consegna armi, esplosivi o munizioni a ubriachi,

⁴ chiunque non custodisce armi, esplosivi o munizioni con la prudenza richiesta dalle circostanze,

⁵ ²⁴ è punito con la multa.

Art. 20 ²⁵

Art. 21 Fabbricazione illecita di chiavi e bolli

¹ Chiunque, senza incarico, fabbrica chiavi o per leggerezza ne fornisce ad altri,

² chiunque per leggerezza fornisce bolli e contrassegni ufficiali o privati a persona non legittimata,

³ ²⁶ è punito con la multa.

Art. 22 Possesso punibile di arnesi da scasso

¹ Chiunque detiene arnesi da scasso o li dà in consegna ad altri,

² chiunque cede a un terzo oggetti, benché sappia o debba sapere che gli stessi serviranno a compiere un furto o una rapina,

³ ²⁷ è punito con la multa, in quanto il fatto non comporti una più grave pena secondo altre disposizioni.

⁴ Gli oggetti sono da confiscare.

⁵ ... ²⁸

Art. 23 Pubblicazioni pericolose per la gioventù

¹ Chiunque espone al pubblico o fa pubblicità per stampati, manifesti, immagini o altri oggetti atti a provocare nella gioventù abbruttimento e depravazione, ad eccitare al crimine o al delitto o ad insegnare ed esaltare questi reati,

² chiunque consegna o mostra tali oggetti a una persona sotto i diciotto anni,

³ ²⁹ è punito con la multa.

Art. 24 ³⁰ Esposizione a pericolo con fuochi d'artificio

¹ Chiunque senza il permesso della polizia del fuoco fabbrica, vende o consegna fuochi d'artificio a detonazione o giocattoli ad esplosione tali da provocare lesioni,

² chiunque accende fuochi d'artificio, o li lascia accendere da coloro che deve sorvegliare, vicino a persone o ad oggetti facilmente infiammabili in modo da metterli in pericolo,

³ ³¹ è punito con la multa.

E. Contravvenzioni concernenti le pubbliche autorità

Art. 25 ³² Disobbedienza nei confronti della polizia

Chiunque intenzionalmente non ottempera a un ordine o invito di un agente di polizia nell'ambito delle sue competenze, è punito con la multa.

Art. 26 ³³ Rifiuto di informazioni

¹ Chiunque su invito di un'autorità o di un funzionario che debitamente si legittima, rifiuta di indicare il suo nome o il suo domicilio o di dare altre indicazioni sulla sua persona o intenzionalmente le dà false,

² chiunque nella cedola di notifica degli alloggiati dà informazioni false su se stesso o sui suoi accompagnatori oppure rifiuta di dare tali informazioni

³ ³⁴ è punito con la multa.

Art. 27 ³⁵ Danneggiamento di affissi

Chiunque con malanimo rimuove, strappa, altera o insudicia avvisi ufficiali o cartelli e manifesti esposti con il permesso delle autorità, è punito con la multa.

Art. 28 ³⁶ Impedimento alla sorveglianza di derelitti

Chiunque intenzionalmente impedisce o rende inefficace la sorveglianza ufficiale sul ricovero legalmente ordinato di ammalati, dementi, fanciulli o altri derelitti, è punito con la multa.

F. Contravvenzioni concernenti l'ordine pubblico

Art. 29³⁷ Minaccia alla quiete pubblica

Chiunque con false notizie, con allarme d'incendio infondato e simili diffonde nella popolazione inquietudine, paura o panico, è punito con la multa.

Art. 30³⁸ Falso allarme

¹ ...

² Chiunque scientemente con rapporto falso allarma ecclesiastici e personale sanitario (medici, veterinari, farmacisti, levatrici), è punito con la multa.

³ ...

Art. 31³⁹ Eccessi

Chiunque per cattiveria o arroganza importuna o disturba gravemente una terza persona, senza che con ciò sia compiuto un atto passibile di pena più severa, è punito con la multa.

Art. 32⁴⁰ Comportamento sconveniente, disturbi

¹ Chiunque offende gravemente in pubblico la moralità o il buon costume o provoca un baccano inutile, è punito con la multa.

²

Art. 33 Insudiciamento di proprietà altrui

¹ ⁴¹ Chiunque insudicia per cattiveria o arroganza cose pubbliche o proprietà privata altrui, è punito con la multa, in quanto non vi sia danneggiamento di cose (art. 144 CP) ⁴².

² L'insudiciamento di proprietà privata è perseguito solo a querela di parte.

Art. 34⁴³ Usurpazione di diritti

Chiunque, eludendo l'aiuto ufficiale, procede a atti illegali e arbitrari per far valere un diritto effettivo o presunto è punito, a querela di parte, con la multa.

Art. 35⁴⁴ Accattonaggio

¹ Chiunque mendica per avversione al lavoro o per dissolutezza, chiunque obbliga all'accattonaggio fanciulli o altre persone da lui dipendenti, è punito con la multa.

² ...

³ ...

⁴ ...

G. Altre contravvenzioni

Art. 36⁴⁵ Abuso di prestazioni assistenziali

¹ L'indigente che abusa delle prestazioni assistenziali di istituzioni pubbliche o di pubblica utilità soprattutto per potersi permettere un consumo eccessivo di bevande alcoliche, è punito con la multa.

² ...

Art. 37 Istigazione all'abuso di alcol

¹ ⁴⁶ Chiunque nell'esercizio del proprio commercio induce una persona al consumo eccessivo di alcol o lo favorisce benché sappia o dovrebbe sapere che con ciò mette in serio pericolo il suddetto o la sua famiglia, è punito con la multa.

² Se l'autore è in possesso di una licenza d'esercizio di ristorante o di una licenza per il commercio al minuto di bevande alcoliche, queste possono essere revocate in caso di recidiva.

Art. 38 ⁴⁷

Art. 39 ⁴⁸ **Insubordinazione di persone bisognose di assistenza**

La persona bisognosa di assistenza che non obbedisce a istruzioni dategli in virtù della legge cantonale sull'assistenza, è punita con la multa.

Art. 40 ⁴⁹ **Infrazione a disposizioni sulla protezione della natura, del patrimonio culturale e dell'ambiente**

Chiunque contravviene alle norme e ordinanze emanate dal Cantone o dai comuni per la protezione della natura, del patrimonio culturale e dell'ambiente o per la conservazione di antichità e acque salubri, è punito con la multa.

Art. 41 ⁵⁰ **Comunità religiosa non ammissibile**

Chiunque cerca pubblicamente di procacciare seguaci a una comunità religiosa incompatibile con l'ordine pubblico o con la moralità oppure, sebbene ammonito dal presidente di circolo, continua la sua propaganda nei riguardi di una determinata persona, è punito con la multa.

II. La procedura penale

1. DISPOSIZIONI GENERALI

A. Organizzazione della giurisdizione penale

Art. 42 **Autorità giudiziarie**

¹ ⁵¹ L'amministrazione della giustizia penale cantonale è compito del Tribunale cantonale e della sua Commissione, dei tribunali distrettuali e delle loro commissioni nonché dei presidenti di circolo.

² ⁵² Sono soggette a disposizioni speciali la procedura dei mandati penali, la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative e la giurisdizione penale concernente i fanciulli e gli adolescenti.

Art. 43 ⁵³ **Autorità inquirenti**

¹ L'istruttoria è compito:

- a) dei giudici istruttori nella procedura ordinaria e nella procedura dei mandati penali ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a; ⁵⁴
- b) ⁵⁵ dei presidenti di circolo secondo le relative disposizioni speciali nelle azioni per delitti contro l'onore e la concorrenza sleale e nella procedura dei mandati penali concernenti contravvenzioni;
- c) dei relativi organi amministrativi per le contravvenzioni di competenza delle autorità amministrative.

² ⁵⁶ Nella procedura contro i minori fanno stato le disposizioni speciali della giurisdizione penale minorile.

³ Il Procuratore pubblico vigila sulle istruttorie penali nella procedura ordinaria, nella procedura dei mandati penali ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera a e nella procedura penale concernente i fanciulli e gli adolescenti e decide se si debba emettere l'atto d'accusa o sospendere l'istruttoria. ⁵⁷

⁴ La Polizia cantonale coopera all'istruttoria in qualità di polizia giudiziaria. ⁵⁸

Art. 44 ⁵⁹

B. Competenza per materia e per territorio

Art. 45 ⁶⁰ **Tribunale cantonale**

¹ ⁶¹ Il Tribunale cantonale giudica i casi d'appello assegnatigli dalla presente legge nella procedura d'impugnazione.

² ⁶² Per giudicare gravami ai sensi degli articoli 138, 168 capoverso 3 e 176a il Tribunale cantonale costituisce una Camera di gravame composta da tre dei suoi membri.

Art. 46 ⁶³ **Commissione del Tribunale cantonale**

¹ La Commissione del Tribunale cantonale giudica i casi d'appello assegnatigli dalla presente legge nella procedura

d'impugnazione.

² ...

Art. 46a ⁶⁴ Presidente del Tribunale cantonale

¹ Il presidente del Tribunale cantonale assolve i compiti speciali assegnatigli.

² ...

Art. 47 ⁶⁵ Tribunale distrettuale

Il tribunale distrettuale giudica:

- a) tutti i crimini per i quali è comminata una pena di più di cinque anni di pena detentiva;
- b) i crimini e i delitti contro lo Stato e la difesa nazionale (art. 265-278 CP) e i delitti contro la volontà popolare (art. 279-283 CP) ⁶⁶, per quanto non soggetti alla giurisdizione federale (art. 336 CP);
- c) i crimini e i delitti commessi da membri del Governo, del Tribunale cantonale o del Tribunale amministrativo nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali (art. 67);
- d) azioni per delitti contro l'onore intentate da membri del Governo, del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo che si riferiscono alle loro funzioni ufficiali.

Art. 48 ⁶⁷ Commissione del tribunale distrettuale

La Commissione del tribunale distrettuale giudica:

- a) i crimini per i quali è comminata una pena fino a cinque anni di pena detentiva;
- b) i delitti per i quali è comminata una pena fino a tre anni di pena detentiva o una pena pecuniaria;
- c) le contravvenzioni a leggi federali fiscali o ad altre leggi federali, che vengono giudicate in tribunale;
- d) le contravvenzioni ai sensi dell'articolo 49 capoverso 1 lettera b nella procedura di opposizione.

Art. 49 Presidente di circolo

¹ ⁶⁸ Sono compiti del presidente di circolo nella procedura dei mandati penali:

- a) ⁶⁹ giudicare casi lievi di crimini e delitti, salvo i delitti contro l'onore e la concorrenza sleale, nonché la responsabilità dell'impresa, se:
 - l'imputato ha riconosciuto la fattispecie oggettiva in un interrogatorio confermato per iscritto,
 - non si verificano i presupposti per una misura ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 64 CP e
 - sono applicabili una pena detentiva fino a sei mesi, una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere o lavoro di pubblica utilità fino a 720 ore o la congiunzione di queste pene;
- b) perseguire e giudicare contravvenzioni il cui giudizio non è riservato ad un'autorità amministrativa.

² ⁷⁰ Egli è inoltre competente per decisioni sulle cauzioni preventive ai sensi dell'articolo 66 CP.

Art. 50 ⁷¹ Autorità amministrative

¹ ⁷² Le autorità amministrative giudicano i reati loro attribuiti da leggi speciali cantonali.

² Se l'autorità amministrativa ritiene adempiuti i presupposti per l'applicazione di una pena detentiva o una pena pecuniaria, trasmette gli atti alla Procura pubblica per l'inizio del procedimento giudiziario.

Art. 51 ⁷³ Giurisdizione penale minorile

Tutti i reati commessi da minori vengono giudicati dalle autorità giudiziarie dei minorenni in base alla relativa legislazione (art. 197-226). Fanno eccezione i reati di minori di più di 15 anni ai sensi dell'articolo 50.

Art. 52 ⁷⁴ Norme di competenza

¹ Qualora, verificandosi speciali circostanze, la legge commina una pena più grave o più lieve, la pratica sarà trasmessa a

quel tribunale che è competente per la forma di reato su cui si basa l'accusa.

² Se un procedimento penale concerne più autori, l'autorità d'accusa deciderà se il procedimento sia da svolgere separatamente o se tutti gli autori siano da tradurre dinanzi al tribunale competente per il reato più grave.

Art. 53 Competenza per materia in caso di concorso di reati

¹ Se l'autore ha commesso diversi reati o se il reato costituisce una violazione a diverse disposizioni penali, si avranno un'istruttoria e un giudizio complessivi. La competenza è fissata in base alla comminatoria penale per il reato più grave.

² ⁷⁵ Bei strafbaren Handlungen, deren Verfolgung einer Verwaltungsbehörde obliegt, sowie bei Klagen wegen Ehrverletzung oder unlauteren Wettbewerbs wird das Verfahren stets getrennt durchgeführt.

Art. 54 ⁷⁶ Competenza per territorio

¹ ⁷⁷ Le disposizioni del codice penale svizzero sulla competenza per ragione di territorio (art. 340–344) si applicano per analogia anche ai reati punibili secondo il diritto cantonale.

² Il Procuratore pubblico decide definitivamente i conflitti circa il luogo d'istruttoria nell'ambito cantonale e rappresenta il Cantone nei conflitti di competenza intercantonali. ⁷⁸

C. Astensione ⁷⁹)

Art. 55 -57 ⁸⁰

D. Assistenza giudiziaria

Art. 58 ⁸¹ Diritto da applicare

¹ Per la concessione dell'assistenza fra le autorità valgono le norme di competenza e di procedura della presente legge

² Il Procuratore pubblico può però delegare, anche nel caso di crimini e delitti, l'interrogatorio di testimoni e altre misure di assistenza fra le autorità al presidente del tribunale distrettuale territorialmente competente.

Art. 59 ⁸² Assistenza fra autorità grigioni

Gli organi della giustizia penale cantonale sono obbligati a prestarsi assistenza a vicenda. Le disposizioni sull'assistenza fra la Confederazione e i Cantoni e fra i Cantoni stessi (art. 356 CP) ⁸³ si applicano per analogia anche all'interno del Cantone dei Grigioni.

Art. 60 Assistenza intercantonale

¹ L'assistenza per reati del diritto cantonale viene accordata ad altri Cantoni, se l'atto è punibile anche secondo il diritto grigione.

² ⁸⁴ L'autorità competente ai sensi dell'articolo 24 del Concordato del 5 novembre 1992 sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale è la Procura pubblica.

Art. 61 Assistenza internazionale

¹ ⁸⁵ A meno che il diritto federale o un trattato internazionale prevedano contatti diretti fra le autorità, le domande di assistenza internazionale vanno inviate al Dipartimento preposto, che in casi dubbi decide anche del disbrigo.

² Le informazioni di polizia si ottengono direttamente dal Comando della Polizia cantonale.

E. Norme speciali

Art. 62 ⁸⁶

Art. 63 Misure di previdenza durante il procedimento

¹ Se nel corso di un procedimento si presenta la necessità di prendere misure non penali ma concernenti le autorità tutorie, assistenziali e simili, si farà la necessaria comunicazione a dette autorità, in quanto competenti.

² Anche a privati possono essere fornite informazioni circa persone bisognose di protezione e di aiuto, quando ciò sia nell'interesse delle persone bisognose.

Art. 64 Spedizione

Le sentenze giudiziarie, i decreti di non luogo a procedere e i mandati penali vanno spediti per raccomandata. Se non è possibile la spedizione per posta, il documento va consegnato alla Polizia cantonale che provvede al recapito contro ricevuta.

Art. 65 Computo dei termini

¹ I termini legali decorrono dal giorno in cui ha avuto luogo il rispettivo fatto o atto da cui dipendono.

² I termini giudiziari decorrono dalla loro comunicazione qualora nell'ordinanza giudiziaria stessa non sia fissata un'altra data di decorrenza.

³ Nel computo dei termini non si terrà conto del giorno in cui ha luogo il fatto da cui dipende l'inizio del termine. Il termine è mantenuto se il rispettivo atto o deposito è stato rimesso l'ultimo giorno fissato dal termine a un ufficio postale o all'ufficio competente entro l'orario d'ufficio.

⁴ ⁸⁷ Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, come ultimo giorno del termine vale il primo giorno feriale che segue.

Art. 65a ⁸⁸ Restituzione di un termine

¹ Chi ha lasciato trascorrere un termine ne può chiedere la restituzione se comprova di non averlo potuto osservare causa un impedimento di cui non ha colpa.

² La richiesta di restituzione di un termine è da presentare entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento all'autorità per la quale il termine avrebbe dovuto essere osservato. Questa decide in base a un procedimento scritto.

³ Il termine decorre di nuovo dalla data di comunicazione della decisione di restituzione.

Art. 65b ⁸⁹ Polizia del procedimento

¹ Le persone partecipi di un procedimento penale e i loro rappresentanti devono comportarsi educatamente e correttamente nei loro rapporti scritti e orali con gli organi della giustizia penale.

² ⁹⁰ Le infrazioni a questa norma possono essere punite durante l'istruttoria dal Procuratore pubblico e durante il giudizio dal presidente del tribunale con un ammonimento e con una multa disciplinare fino a 1 000 franchi, salvo l'articolo 108 capoverso 3.

³ Il giudice istruttore, il Procuratore pubblico o il presidente del tribunale possono respingere istanze scritte in modo sconveniente, illeggibili o inutilmente prolisse fissando un termine per la rielaborazione e minacciando che in caso di inosservanza di questo termine non entreranno in materia.

⁴ Gli imputati, i difensori, i danneggiati e i loro rappresentanti possono essere limitati nell'esercizio dei loro diritti o esclusi da essi dal Procuratore pubblico e nel giudizio dal presidente del tribunale se abusano delle loro competenze, e specialmente se pubblicano o comunicano illecitamente risultati del procedimento penale o se esercitano un altro influsso dannoso sul procedimento. È riservata la persecuzione disciplinare e penale.

2. LA PROCEDURA ORDINARIA

A. L'istruttoria

a) Inizio dell'azione penale

Art. 66 Procedibilità d'ufficio

¹ Ove la legge non preveda eccezioni, l'azione penale va iniziata d'ufficio dagli organi incaricati.

² Per la competenza a eseguire l'istruttoria penale fa stato l'articolo 43 di questa legge.

Art. 67 Restrizioni dell'azione penale

¹ ⁹¹ I membri del Gran Consiglio e del Governo non sono perseguibili penalmente per le opinioni espresse in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.

² ⁹² I membri del Governo, del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo possono essere perseguiti penalmente per crimini o delitti relativi alla loro attività ufficiale solo con l'autorizzazione del Gran Consiglio.

Art. 68 Denuncia penale

¹ Chiunque può denunciare reati senza doversi attenere a speciali formalità.

² ⁹³ Le contravvenzioni vanno denunciate all'ufficio del circolo in cui sono avvenute, i crimini e i delitti alla Procura pubblica.

³ ⁹⁴ Gli organi della giustizia penale sono tenuti ad accettare tutte le denunce penali presentate loro e devono immediatamente trasmetterle alla competente autorità inquirente.

Art. 69 ⁹⁵ Obbligo di denuncia

¹ ⁹⁶ Per le persone attive nell'ambito della giustizia penale vi è un obbligo di denuncia per tutte le azioni punibili di cui vengono a conoscenza nella loro attività d'ufficio, per altre autorità e collaboratrici e collaboratori cantonali se ciò è prescritto in altri atti normativi. Non vi è però obbligo di denuncia per persone che possono avvalersi del diritto di non deporre, ai sensi dell'articolo 90.

² Anche i medici e le persone ufficialmente incaricate della constatazione del decesso devono denunciare ogni indizio di morte fuori dell'ordinario. Del resto il Gran Consiglio regola in un'apposita ordinanza ⁹⁷ il modo di procedere per chiarire decessi fuori dell'ordinario.

Art. 70 Querela della parte lesa

¹ ⁹⁸ Se un reato è punibile solo a querela di parte, il procedimento penale viene aperto soltanto nel caso che vi sia formale querela di colui che è autorizzato a sporgerla ai sensi dell'articolo 30 CP. Di questo presupposto deve esser avvertito chi fa una denuncia, se si tratta di un fatto punibile solo a querela di parte. In casi dubbi si possono prendere misure urgenti anche prima della querela.

² La querela va presentata per iscritto o dichiarata a verbale ad uno degli uffici menzionati nell'articolo 68. Resta riservato l'articolo 163.

³ ⁹⁹ Sono competenti a sporgere querela ai sensi dell'articolo 217 capoverso 2 CP l'Ufficio cantonale del servizio sociale, le autorità tutorie dei circoli e le autorità pauperili dei comuni.

⁴ ¹⁰⁰ In caso di desistenza dalla querela l'ordinanza di sospensione va comunicata a tutti gli imputati con intimazione di un termine di venti giorni entro il quale essi potranno fare opposizione alla desistenza ai sensi dell'articolo 33 capoverso 4 CP. L'opposizione va presentata per iscritto all'ufficio che ha ordinato la sospensione.

Art. 71 Prime misure

¹ La Polizia cantonale, quando vi è sospetto di reato, deve fare senza indugio le prime indagini, rilevare e conservare le tracce del reato nonché prendere tutte le altre misure urgenti allo scopo di accertare l'autore e di salvaguardare beni sottratti. Essa informa la Procura pubblica delle sue indagini e delle misure prese. Nei casi urgenti la Procura pubblica va informata immediatamente. ¹⁰¹

² ¹⁰² Nella misura in cui la presente legge non contenga disposizioni proprie, le disposizioni sulle misure di polizia giusta gli articoli 9 segg. della legge sulla polizia trovano applicazione per analogia all'attività della Polizia cantonale nella giustizia penale.

³ ¹⁰³ Ove questo sia necessario, i presidenti di tribunale distrettuale, i presidenti di circolo o gli organi della polizia comunale prenderanno, in luogo della Polizia cantonale, le misure più urgenti in attesa che il competente giudice istruttore abbia iniziato la sua opera.

Art. 72 ¹⁰⁴ Fermo provvisorio di polizia

¹ ¹⁰⁵ Il giudice istruttore e i funzionari menzionati all'articolo 71 sono autorizzati ad eseguire provvisoriamente il fermo, ove necessario, di persone sospette di un crimine o delitto, se sembra verificarsi un motivo d'incarcerazione ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1. Il funzionario che ha effettuato il fermo compila immediatamente un rapporto scritto al riguardo. Il fermo va subito notificato alla Procura pubblica, la quale non appena possibile, al più tardi entro 48 ore dal fermo, presenta domanda per la disposizione del carcere preventivo.

² Chi si rende colpevole di contravvenzione può essere fermato provvisoriamente solo se colto in flagrante, sconosciuto e non in grado di legittimarsi oppure se la sua condotta fa temere il verificarsi immediato di un altro reato o turbamento della quiete pubblica.

³ I privati cittadini sono autorizzati a fermare un delinquente fino all'arrivo della Polizia o di un funzionario inquirente:

a) quando scoprono il suddetto nell'atto di commettere un crimine o delitto o subito dopo;

b) se il pubblico è stato invitato a cooperare al fermo.

⁴ Lo Stato conclude un'assicurazione a favore di terzi che subiscono danni per aver aiutato ad inseguire un delinquente.

Art. 73 Garanzia per la multa e le spese

Se l'autore non ha domicilio stabile in Svizzera o se vi è altrimenti pericolo che egli si sottragga al procedimento penale, già in occasione delle prime indagini si possono sequestrare oggetti di sua proprietà a garanzia della multa e delle spese di procedura, dell'importo presumibile di queste.

Art. 74 ¹⁰⁶ Contravvenzioni

¹ I reati di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera b) vanno giudicati dal presidente di circolo con la procedura dei mandati penali (art. 170 sgg.).

² Se dubita che il reato perseguito sia effettivamente una contravvenzione, il presidente di circolo chiederà al Procuratore pubblico una decisione di competenza.

b) Principi generali dell'istruttoria

Art. 74a ¹⁰⁷ Ricusa

¹ Il Procuratore pubblico e gli organi inquirenti hanno da ricusarsi:

- a) ¹⁰⁸ se essi stessi, il loro coniuge, il partner registrato, il cognato o il fidanzato, una persona con la quale vivono in una convivenza di fatto, parenti o affini sino al terzo grado sono imputati o danneggiati;
- b) se l'imputato o danneggiato è alle loro dipendenze o ha un rapporto di speciale amicizia o inimicizia con essi;
- c) se hanno consigliato l'imputato o danneggiato per la stessa pratica;
- d) se partecipano come testimoni o periti al procedimento o sono interessati personalmente al suo esito.

² ¹⁰⁹ Essendovi dubbi sull'obbligo di ricusa, il Dipartimento preposto decide definitivamente riguardo al Procuratore pubblico e il Procuratore pubblico riguardo agli organi inquirenti.

³ Le misure urgenti sono da prendere anche se esiste un motivo di ricusa.

Art. 75 Scopo dell'istruttoria

¹ L'istruttoria ha lo scopo di mettere in luce i fatti dal punto di vista oggettivo e soggettivo, di scoprire l'autore e di chiarirne la personalità e la situazione. Si devono perciò rilevare tutti i mezzi di prova essenziali e fare tutti gli accertamenti che concernono tanto la colpa quanto l'innocenza dell'imputato.

² L'istruttoria sarà condotta fino al punto che si possa o emettere l'atto d'accusa oppure sospendere il procedimento.

³ In ogni modo i mezzi di prova vanno assunti solo in quanto appaiano necessari per il dibattimento.

Art. 76 ¹¹⁰ Esecuzione dell'istruttoria

¹ Il giudice istruttore può effettuare sopralluoghi e perquisizioni, sequestrare oggetti usati per commettere il reato, consultare periti, escutere testimoni, interrogare e arrestare persone sospette, esigere da terzi la consegna di oggetti, mettere il fermo su beni patrimoniali dell'imputato a suo carico e fare altre indagini che servano a chiarire i fatti e ad accertare l'autore.

² Il giudice istruttore nelle sue ordinanze non deve andare oltre quanto sia giustificato dallo scopo dell'istruttoria.

³ Al fine di chiarire la personalità e la situazione dell'imputato si chiederanno, a meno che si tratti di contravvenzioni di poca importanza, estratti del casellario giudiziale federale ed eventualmente di quello cantonale e rapporti ufficiali sulla vita antecedente e le condizioni dello stesso. Le autorità comunali sono tenute a dare gratuitamente informazioni sulla condotta e la situazione patrimoniale dell'imputato. Trattandosi di reati d'importanza minima, si può rinunciare a certificati sulla condotta.

⁴ L'imputato può esser assoggettato a visita personale e a un esame da parte del servizio d'identificazione. Persone di sesso femminile possono venir perquisite solo da donne o da medici.

Art. 76a ¹¹¹ Difesa

¹ L'imputato ha diritto di farsi rappresentare da un difensore privato in ogni stadio del procedimento.

² A sua richiesta il giudice istruttore gli procura un difensore d'ufficio, tenendo conto dei suoi legittimi desideri, se:

- a) la difesa d'ufficio in giudizio è obbligatoria,
- b) l'imputato viene tenuto in carcere preventivo per più di 30 giorni oppure,
- c) le difficoltà di fatto e di diritto della causa giustificano una difesa d'ufficio.

³ 112

Art. 76b ¹¹³ Orientamento dell'imputato

In occasione del primo interrogatorio il giudice istruttore informa l'imputato del suo diritto di procurarsi un difensore privato o di chiedere la nomina di un difensore d'ufficio.

Art. 76c ¹¹⁴ Diritti della difesa

¹ Il difensore ha diritto di prendere visione degli atti. Tale diritto può essere limitato dal giudice istruttore, in quanto ciò sia richiesto dallo scopo dell'istruttoria.

² Il difensore può sempre proporre al giudice istruttore operazioni d'istruttoria.

³ Ove l'istruttoria non ne soffra, il giudice istruttore darà al difensore l'occasione di assistere all'interrogatorio di testimoni, alle istruzioni destinate agli esperti e a sopralluoghi. Il giudice istruttore accorderà di regola al difensore di assistere all'interrogatorio dell'imputato. Non c'è diritto a dilazione dei termini.

⁴ Quando il difensore assiste a un'assunzione di prove, ha il diritto di proporre domande complementari. Il giudice istruttore decide se ammetterle.

⁵ Se l'imputato non ha un difensore, i diritti della difesa spettano a lui o al suo rappresentante legale. L'imputato in carcere preventivo non ha il diritto di assistere a operazioni d'istruttoria fuori dal luogo di incarcerazione.

Art. 77 ¹¹⁵ Segreto d'ufficio

¹ Le persone cooperanti alla giustizia penale sono obbligate a tener segreti tutti i fatti di cui vengono a conoscenza nell'esercizio della loro attività ufficiale.

² A seconda dello scopo e dell'esito dell'istruttoria possono essere comunicate alle persone coinvolte nel procedimento le imputazioni, se questo può servire a chiarire i fatti.

³ Il Procuratore pubblico e col suo consenso il comandante della Polizia cantonale e il giudice istruttore possono informare in forma adatta il pubblico sulla fattispecie e le misure prese, se a favore di questa informazione militano motivi prevalenti sugli interessi da tener segreti e specialmente se si devono rettificare notizie false o dicerie, se è necessario ammonire il pubblico o calmarlo oppure se si chiede il suo aiuto per far luce su un reato.

⁴ ¹¹⁶Di solito il pubblico viene informato con un comunicato ufficiale scritto.

⁵ ¹¹⁷A richiesta si deve informare dello stato di un'istruttoria il capo del Dipartimento preposto.

Art. 78 Elenco degli atti

Per tutte le istruttorie il giudice istruttore tiene un elenco degli atti chiaro e preciso.

Art. 79 ¹¹⁸ Cooperazione

Per effettuare un'istruttoria il procuratore pubblico ha diritto di valersi anche della cooperazione dei presidenti di tribunale distrettuale, dei presidenti di circolo e delle sovranze comunali.

Art. 80 ¹¹⁹ Citazione, mandato d'accompagnamento, salvacondotto

¹ I sospetti, gli imputati, gli informatori e i testimoni vengono invitati dal giudice istruttore con citazione scritta e in casi urgenti telefonicamente o con un telegramma.

² Può essere emesso un mandato d'accompagnamento se il citato non è comparso, se si deve pensare che non comparirebbe o se l'accertamento dei fatti rende necessario il mandato. Il mandato d'accompagnamento deve essere in forma scritta. In casi urgenti la polizia può presentarlo oralmente ¹²⁰.

³ Se il citato non può giustificare la sua assenza, il giudice istruttore gli addebiterà le spese causate dalla sua assenza o dall'accompagnamento.

⁴ Il giudice istruttore è competente a rilasciare un salvacondotto a un partecipante al processo che si trovi all'estero, ponendo però condizioni. Quando costui non adempie più le condizioni, il salvacondotto diviene caduco.

Art. 81 Denunce infondate e rinuncia al procedimento penale

¹ Se una denuncia penale si rivela a prima vista infondata, il Procuratore pubblico nega l'istruttoria, informandone il denunciante con breve motivazione.

² ¹²¹ Il Procuratore pubblico può inoltre rifiutare l'avvio di un'istruzione penale, se sono adempiuti i presupposti degli articoli 52, 53 o 54 CP.

Art. 82 ¹²² Sospensione dell'istruttoria

¹ ¹²³ Se il giudice istruttore fondandosi sulle sue indagini giunge alla conclusione che il reato non è sufficientemente dimostrato o che l'azione è prescritta, e così pure in caso di decesso dell'imputato o se sono adempiuti i presupposti giusta gli articoli 52, 53 o 54 CP, emanerà un'ordinanza di sospensione motivata.

² L'ordinanza di sospensione va presentata con gli atti per l'approvazione al Procuratore pubblico, che potrà revocarla e dare nuove direttive al giudice istruttore per la continuazione dell'istruttoria.

³ Nel caso che il Procuratore pubblico approvi l'ordinanza di sospensione, questa va comunicata per iscritto all'imputato, al danneggiato e al denunciante.

⁴ Un'istruttoria sospesa può essere ripresa se risultano nuovi indizi circa l'autore del reato o la colpa.

c) Carcere preventivo ¹²⁴

Art. 83 ¹²⁵ Presupposti

¹ Il carcere preventivo può essere disposto unicamente se l'imputato è gravemente sospettato di crimine o delitto e inoltre se, sulla base d'indicazioni concrete, debba essere seriamente presupposto che egli

- a) si sottrarrà all'azione penale o all'attesa sanzione tramite fuga o
- b) comprometterà o farà sparire tracce o mezzi di prova, tenterà d'indurre terzi a false deposizioni oppure vanificherà in altro modo o pregiudicherà la chiarificazione della fattispecie o
- c) commetterà altri crimini o delitti oppure metterà seriamente in grave pericolo la sicurezza altrui.

² Il carcere preventivo va sospeso non appena i suoi requisiti cessano di sussistere. Esso non deve essere protratto più a lungo dell'attesa pena privativa della libertà.

Art. 83a ¹²⁶ Misure sostitutive **a) In generale**

¹ Si deve prescindere dal carcere preventivo o sospenderlo, se e fintantoché il suo scopo possa essere raggiunto con misure più miti. Tra queste entrano in linea di conto specialmente:

- a) la cauzione,
- b) il blocco della corrispondenza,
- c) la direttiva di notificarsi a determinati intervalli di tempo presso un ufficio,
- d) istruzioni in merito alla dimora o all'attività professionale,
- e) la direttiva di sottoporsi a cura medica.

² Se un imputato non rispetta una misura sostitutiva ordinata, il Procuratore pubblico può presentare al giudice competente per la carcerazione una domanda motivata per la disposizione del carcere preventivo.

³ Misure sostitutive vengono meno e vanno annullate se il loro motivo è decaduto. In merito decide l'autorità presso la quale la causa penale è pendente o era pendente per ultimo.

Art. 83b ¹²⁷ b) Cauzione

¹ All'imputato può essere imposta una cauzione in modo che si presenti in qualsiasi momento dinanzi all'autorità istruttrice, al tribunale nonché che si sottometta all'esecuzione di un'eventuale pena o di un eventuale provvedimento.

² La cauzione può essere congiunta anche con un'altra misura sostitutiva. L'entità della cauzione si determina giusta la

gravità dell'atto rimproverato all'imputato e la situazione personale. La cauzione può essere attuata mediante deposito di denaro, carte valori, oggetti di valore o tramite la garanzia di una banca con succursale nel Cantone.

³ La cauzione diviene caduca se l'imputato non soddisfa gli oneri ad essa congiunti. Circa la scadenza e l'utilizzazione della cauzione decide l'autorità presso la quale la causa penale è pendente o era pendente per ultimo.

⁴ Una volta scaduto, l'importo dato in cauzione serve anzitutto per saldare multe, quindi per pagare le spese del procedimento ed in seguito per coprire un eventuale danno della vittima. Un avanzo spetta alla cassa di Stato.

Art. 84¹²⁸ Disposizione d'incarcerazione
a) Mandato d'arresto, mandato di cattura

¹ Se è dato uno dei requisiti del carcere preventivo giusta l'articolo 83 capoverso 1, il giudice istruttore emana un mandato d'arresto scritto. Questo deve contenere i dati necessari sulla persona da arrestare, i reati che entrano in linea di conto e il motivo dell'arresto.

² Se non è eseguibile un mandato d'arresto, l'imputato viene adeguatamente ricercato a scopo di arresto. Il giudice istruttore può rilasciare un mandato di cattura con l'esortazione ad ognuno di coadiuvare alla cattura e alla consegna alla polizia del ricercato.

³ In caso di gravi crimini il Governo può, su proposta del Procuratore pubblico, promettere un premio a chi coadiuvi agli accertamenti e al fermo.

Art. 84a¹²⁹ b) Essere preliminare

¹ Una persona incarcerata o arrestata provvisoriamente ai sensi dell'articolo 72 capoverso I deve essere interrogata senza indugio dal giudice istruttore, al più tardi però entro 36 ore dall'arresto.

² In quell'occasione vanno resi noti all'imputato i motivi dell'incarcerazione egli si deve concedere l'opportunità d'invalidare il sospetto che esiste a suo danno e di confutare l'esistenza di un motivo d'incarcerazione. Per questo si devono seduta stante raccogliere i mezzi di prova adeguati e immediatamente disponibili.

³ Il Procuratore pubblico deve essere senza indugio informato del risultato.

Art. 84b¹³⁰ c) Modo di procedere

¹ Dopo il primo interrogatorio si deve decidere entro 12 ore sul modo di procedere.

² Il giudice istruttore può rilasciare l'imputato. Se non lo ritiene opportuno, presenta la domanda motivata per la disposizione del carcere preventivo al Procuratore pubblico che la sottopone, non appena possibile, tuttavia al più tardi entro 48 ore dal fermo di polizia, al giudice competente per la carcerazione. Se necessario egli propone misure sostitutive.

³ La domanda va motivata e vanno allegati gli atti necessari per la decisione del giudice competente per la carcerazione. Un duplicato della domanda munito di motivazione deve essere consegnato all'imputato e al suo eventuale patrocinatore.

Art. 84c¹³¹ Giudice competente per la carcerazione
a) In generale

¹ Il Cantone viene suddiviso in quattro circoli di carcerazione, vale a dire:

circolo 1 con i distretti Maloja / Bernina e Inn;

circolo 2 con i distretti Hinterrhein, Albula e Moesa;

circolo 3 con i distretti Plessur, Landquart e Prättigau/Davos;

circolo 4 con i distretti Surselva e Imboden.

² Il giudice competente per la carcerazione nei quattro circoli è di volta in volta il presidente o un membro del tribunale distrettuale Maloja, Hinterrhein, Plessur e Surselva.

³ Determinante per la competenza territoriale è il luogo del fermo o, in caso di arresto al di fuori del Cantone, il luogo ove l'imputato viene dapprima condotto. Una volta stabilita la competenza a trattare il caso di un imputato essa resta valida per tutta la durata dell'istruttoria.

Art. 84d¹³² b) Procedura

¹ Il giudice competente per la carcerazione offre all'imputato e al suo patrocinatore l'opportunità di esprimersi in merito

alle argomentazioni della Procura pubblica

² Egli concede loro la visione degli atti.

³ Il giudice competente per la carcerazione effettua un dibattimento orale al quale possono partecipare l'imputato, il suo patrocinatore e il giudice istruttore. Il giudice istruttore può essere obbligato a presentarsi di persona. L'imputato va ascoltato personalmente. Il dibattimento non è pubblico. Fatta eccezione per i mezzi di prova immediatamente disponibili, che risultano adeguati per l'esame della questione della carcerazione, non ha luogo alcuna procedura per l'assunzione delle prove.

⁴ L'imputato può, dopo ampia delucidazione della procedura e della portata, rinunciare spontaneamente alla comparizione e all'audizione personali tramite una dichiarazione scritta di fronte al giudice istruttore. In questo caso nonché quando la presenza personale non risulta necessaria, ha luogo una procedura scritta.

Art. 84e ¹³³ c) Decisione

¹ Il giudice competente per la carcerazione decide, sulla base degli atti esposti e delle argomentazioni degli interessati, se l'imputato debba essere rilasciato o posto in carcere preventivo

² Invece del carcere preventivo egli può ordinare misure sostitutive giusta gli articoli 83a e 83b oppure limitare nel tempo la carcerazione ed eventualmente disporre che il giudice istruttore debba, entro questo termine, effettuare determinati atti istruttori.

³ Il giudice competente per la carcerazione decide quanto prima, al più tardi due giorni dopo l'inoltro della domanda. Se la scadenza del termine cade di domenica o in un giorno di festa riconosciuto dallo Stato, il termine si prolunga fino al successivo giorno lavorativo.

⁴ La decisione va notificata quanto prima in forma orale o scritta nel dispositivo e in ogni caso munita di breve motivazione e comunicata alla Procura pubblica, all'imputato e al suo patrocinatore.

⁵ Il giudice competente per la carcerazione decide in via definitiva.

Art. 85 ¹³⁴ Esecuzione

¹ La persona incarcerata non può essere limitata nella sua libertà personale più di quanto lo scopo dell'istruttoria, la sicurezza del personale e della collettività nonché il regolamento del penitenziario lo richiedono.

² L'istruttoria contro l'incarcerato deve essere svolta con particolare rapidità.

³ Al momento dell'arresto va allestito un inventario degli oggetti sequestrati all'imputato il quale deve controfirmarlo.

⁴ Su richiesta dell'imputato si devono informare dell'arresto, subito dopo il fermo, congiunti o altre persone da lui indicate, per quanto lo scopo dell'istruttoria non lo vieti.

⁵ L'imputato in carcere preventivo è in ogni caso autorizzato a conferire oralmente o per iscritto con il patrocinatore, se del caso sotto sorveglianza.

Art. 86 ¹³⁵ Scarcerazione

¹ Se i requisiti del carcere preventivo vengono meno, il Procuratore pubblico sospende il carcere preventivo. Al suo posto egli può proporre al giudice competente per la carcerazione la disposizione di misure sostitutive.

² Non appena lo stato dell'istruttoria lo permette, il giudice istruttore può disporre, a richiesta dell'imputato incarcerato, che egli possa cominciare a scontare la pena o la misura prima della sentenza.

Art. 86a ¹³⁶ Verifica dell'arresto a) D'ufficio

¹ Qualora il carcere preventivo debba essere mantenuto per oltre tre mesi o oltre la durata consentita giusta l'articolo 84e capoverso 1, il Procuratore pubblico deve, prima della scadenza del periodo e se l'imputato non ha inoltrato alcuna domanda di scarcerazione, proporre al giudice competente per la carcerazione il proseguimento del carcere preventivo. Esso può essere di volta in volta prolungato per tre mesi al massimo.

² La procedura si conforma agli articoli 84d e 84e.

Art. 86b ¹³⁷ b) Su richiesta

¹ L'imputato può in ogni momento presentare domanda per la sospensione del carcere preventivo. La domanda va comunicata oralmente al giudice istruttore affinché sia messa a protocollo oppure presentata per iscritto e brevemente

motivata.

² Se la Procura pubblica non vuole dare seguito alla domanda, la sottopone senza indugio, unitamente agli atti necessari e alla motivata proposta di reiezione, al giudice competente per la carcerazione.

³ Il giudice competente per la carcerazione decide immediatamente e di regola nell'ambito di una procedura scritta circa la domanda e comunica quanto prima la decisione motivata agli interessati.

Art. 86c c) Rimedi legali

¹ ¹³⁸ La decisione circa la verifica d'ufficio dell'arresto può essere impugnata dal detenuto o dalla procura pubblica con gravame giusta l'articolo 137 seg. presso la Camera di gravame del Tribunale cantonale.

² ¹³⁹ Le decisioni del giudice competente per la carcerazione circa la scarcerazione o le misure sostitutive possono essere impuginate allo stesso modo, se l'arresto o le misure sono durate più di tre mesi.

³ ¹⁴⁰ La Camera di ricorso raccoglie le prese di posizione necessarie e decide seduta stante nell'ambito di una procedura scritta.

d) Norme speciali dell'istruttoria ¹⁴¹

Art. 87 ¹⁴² Interrogatorio, norme formali

¹ Gli interrogatori degli imputati e dei testimoni vengono stesi per iscritto e, se si tratta di deposizioni rilevanti, protocollati in modo preciso e completo.

² Una persona che non possa esser considerata né imputato né testimone è da trattare dapprima come informatore.

³ Il processo verbale deve contenere il luogo e la data dell'interrogatorio, le precise generalità dell'inquisito e la sua designazione quale imputato, informatore o testimone.

⁴ ¹⁴³ Die Di regola le deposizioni sono da protocollare in una lingua nazionale familiare all'inquisito, a norma dell'articolo 3 della Costituzione cantonale ¹⁴⁴. Per interrogare persone di lingua straniera il giudice può valersi di traduttori che vanno esortati a tradurre fedelmente giusta l'articolo 307 CP ¹⁴⁵ e firmeranno il verbale confermando l'esattezza della traduzione.

⁵ Se si decreta accusa, gli atti importanti che non siano compilati nella lingua del tribunale possono venir tradotti a spese dello Stato. ¹⁴⁶

⁶ Il giudice istruttore rende edotto l'inquisito del processo verbale e glielo fa firmare a conferma dell'esattezza. Se l'inquisito rifiuta di firmare, questo fatto e il motivo sono da mettere a verbale. Nel caso di una persona che non sa scrivere il giudice istruttore dovrà autenticare il suo segno.

⁷ Per interrogatori importanti il giudice istruttore si serve di un segretario che firmerà pure il verbale. All'interrogatorio di donne deve di regola assistere un segretario.

⁸ Nel caso di crimini e delitti di minima importanza il giudice istruttore può delegare al segretario l'interrogatorio di imputati, informatori e testimoni.

⁹ Se le deposizioni di diverse persone si contraddicono in punti importanti, il giudice istruttore di regola organizza un confronto.

¹⁰ Eccezionalmente il giudice istruttore può ordinare che la deposizione di una persona venga non solo protocollata, ma anche registrata con un magnetofono. Tale ordine è da comunicare a tutti i partecipanti prima dell'interrogatorio.

Art. 88 ¹⁴⁷ Interrogatorio dell'imputato

¹ All'imputato si notifica genericamente il reato messogli a carico. Gli si dà occasione di esprimersi in merito ai fatti su cui si fonda l'imputazione.

² All'imputato si fanno poi le domande complementari richieste dalle circostanze. Gli si dà occasione di esprimersi riguardo a deposizioni, perizie ed altri atti dell'istruttoria esperita.

³ Per indurre l'imputato a confessare non si possono impiegare né promesse né coercizione, né attribuirgli false imputazioni. Nemmeno col suo consenso è lecito impiegare mezzi utili per scoprire la verità, che pregiudichino la sua facoltà di pensare e la sua libera volontà.

⁴ Se l'imputato rifiutasse di rispondere, gli si faranno presenti le conseguenze dannose che gliene possono derivare.

Art. 89 Interrogatorio dei testimoni

¹ Per principio ognuno è tenuto a deporre nei procedimenti penali. Fanciulli sotto i quindici anni non devono essere interrogati come testimoni se l'interrogatorio porta loro svantaggio e se ciò non è indispensabile ai fini dell'istruttoria.

² Prima dell'interrogatorio si esortano i testimoni a dire solo la verità e a non tacere nulla che sia in relazione col fatto, ricordando loro che la falsa testimonianza è punibile.

³ L'interrogatorio dei testimoni deve estendersi anche alle loro relazioni personali con l'imputato o con la parte civile.

⁴ Se un testimone nega senza motivo legale la deposizione, può dopo ammonimento infruttuoso essere messo per 24 ore agli arresti. Se anche dopo la comunicazione dell'articolo 292 CP egli insiste nel suo diniego, viene deferito al giudice penale. ¹⁴⁸

Art. 90 ¹⁴⁹ Diritto di non deporre

¹ ¹⁵⁰ Non sono obbligati a deporre quali testimoni il coniuge, il partner registrato o il fidanzato dell'imputato, la persona con la quale vivono in una convivenza di fatto, nonché i parenti consanguinei, adottivi, uterini e affini fino al terzo grado compreso.

² Il testimone non è obbligato a rispondere a domande che esporrebbero ad un procedimento penale lui stesso o un parente ai sensi del capoverso precedente.

³ Ecclesiastici, medici, avvocati, notai e i loro aiuti possono negare la comunicazione di fatti che vennero loro confidati grazie alle loro funzioni ufficiali o professionali.

⁴ Prima di cominciare l'interrogatorio il giudice istruttore fa presente al testimone il diritto di non deporre. La rinuncia al diritto di non deporre può sempre essere ritirata. La deposizione fatta prima del ritiro resta valida.

Art. 91 Sopralluoghi

Si farà un sopralluogo se con questo può essere delucidata una circostanza rilevante per l'istruttoria. Lo svolgimento e il risultato del sopralluogo sono da protocollare. All'occorrenza si faranno disegni, fotografie e piani.

Art. 92 Periti

¹ Se per l'accertamento dei fatti occorrono delle cognizioni o abilità specifiche, il giudice istruttore chiama dei periti.

² Chi come giudice potrebbe essere ruscato non può essere chiamato come perito. ¹⁵¹ Prescindendo da speciali funzioni ufficiali, nessuno è tenuto ad assumersi un incarico di perito. ¹⁵² Chi ha accettato un tale incarico è tenuto ad assolverlo. È applicabile l'articolo 292 CP.

³ Al perito si fa presente il dovere di compilare la sua perizia secondo scienza e coscienza, indicandogli le conseguenze penali di una perizia intenzionalmente falsa.

⁴ Il giudice istruttore designa i punti ai quali il perito deve rivolgere la sua attenzione, gli impartisce le indicazioni necessarie dagli atti oppure glieli consegna e formula le domande a cui deve rispondere.

⁵ Di regola la perizia va annessa agli atti per iscritto.

Art. 93 ¹⁵³ Visita medicolegale

¹ A scopo di visita medico-legale o se si rende assolutamente necessario per altri motivi, l'imputato può essere ricoverato in una clinica.

² Se non sussiste alcuna disposizione d'incarcerazione, le prescrizioni sulla disposizione d'incarcerazione giusta gli articoli 84 sgg. LGP sono applicabili per analogia.

³ Il soggiorno in una clinica viene computato quale carcere preventivo.

⁴ Visite e interventi medici semplici, quali un prelievo di sangue e simili, possono essere ordinati senza ricovero in una clinica.

Art. 94 Perquisizione domiciliare

¹ La perquisizione domiciliare può aver luogo solo in base a determinati motivi di sospetto da indicarsi nel verbale.

² Essa ha per scopo l'arresto di un imputato o sospetto, l'assunzione di importanti mezzi di prova oppure la ricostruzione degli eventi al momento della perpetrazione del reato.

³ Il giudice istruttore ordina il necessario per la perquisizione domiciliare. Egli ha da procedere coi dovuti riguardi, curando lo scopo dell'istruttoria. Di regola la perquisizione domiciliare ha luogo in presenza del proprietario della casa o del locatario o del loro rappresentante.

Art. 95 ¹⁵⁴ Sequestro di oggetti di prova e valori patrimoniali

¹ Il giudice istruttore sequestra tutti gli oggetti mobili che possono servire quali mezzi di prova.

² Carte che hanno riferimento al reato e registri o copie di registrazioni che riguardano conti controversi devono essere poste negli atti. A questo scopo potranno essere esaminate tutte le carte in possesso dell'imputato.

³ Non sono leciti sequestri che tangono il segreto professionale di una persona avente diritto di non deporre ai sensi dell'articolo 90 capoverso 3.

⁴ ¹⁵⁵ Il giudice istruttore ha facoltà di far sorvegliare le operazioni bancarie, la posta e le telecomunicazioni dell'imputato, di ordinare l'impiego di agenti infiltrati e misure tecniche di sorveglianza ai sensi degli articoli 179^{bis} sgg. CP ¹⁵⁶ e di ordinare sequestri. I presupposti e la procedura si conformano al diritto federale. Il presidente del Tribunale cantonale è l'autorità che rilascia le autorizzazioni ai sensi del diritto federale. Esso è anche l'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 7 capoverso 3 della legge sui profili del DNA ¹⁵⁷.

⁵ ¹⁵⁸ Il giudice istruttore può vietare disposizioni fondiari dell'imputato, sbarrare i suoi crediti e sequestrare i suoi beni patrimoniali. Per gli oggetti sequestrati si rilascia una ricevuta.

Art. 95a ¹⁵⁹ Misure concernenti terzi

¹ Riguardo a coloro che partecipano al procedimento senza essere imputati si possono ordinare e, se necessario, imporre con la forza sequestri, perquisizioni domiciliari, esami da parte di esperti e lievi interventi medici, come un prelievo di sangue e simili, solo se l'istruttoria di un crimine o delitto rende necessaria una tale misura.

² Possono venire ordinate indagini sulla condotta di testimoni e d'informatori, se vi sono dubbi circa la loro credibilità e se le loro deposizioni hanno importanza determinate per la decisione.

Art. 95b ¹⁶⁰ Obbligo di edizione degli atti di altre autorità

Le autorità amministrative e giudiziarie del Cantone, dei distretti, dei circoli e dei comuni sono tenute a concedere agli organi della giustizia penale visione illimitata nei loro atti e a consegnarli loro, se il procedimento penale lo richiede. Quando questo ha per oggetto un crimine o un delitto, l'obbligo di edizione prevale su eventuali obblighi di segretezza.

Art. 95c ¹⁶¹ Restituzione di oggetti sequestrati

¹ Gli oggetti sequestrati che non servono più al procedimento penale e non vengono definitivamente confiscati né assegnati allo Stato, vanno restituiti all'avente diritto. Se l'avente diritto non è conosciuto e se il valore degli oggetti lo giustifica, questi sono da vendere in un'asta pubblica.

² Qualora più persone facciano valere pretese sull'oggetto, il giudice istruttore ne deciderà l'assegnazione fissando a ognuno dei soccombenti un termine per presentare una pretesa civile. Nel caso che detto termine non venga utilizzato, l'oggetto verrà assegnato al richiedente designato nell'ordinanza.

Art. 96 Ordinanze concernenti i cadaveri

Nei casi di decesso sospetto il giudice istruttore può ordinare il rinvio del seppellimento e la sezione del cadavere. Egli può ordinare l'esumazione di una salma solo col consenso del Procuratore pubblico.

e) Conclusione dell'istruttoria e accusa ¹⁶²

Art. 97 ¹⁶³ Conclusione dell'istruttoria

¹ Il giudice istruttore ordina la chiusura dell'istruttoria allorché da una continuazione non ci si possa più ripromettere un nuovo risultato.

² L'ordinanza di chiusura viene comunicata per iscritto all'imputato, al difensore e al danneggiato con un termine di dieci giorni per presentare richieste di complementi. Il giudice istruttore può su richiesta motivata differire questo termine.

³ Quando sia stata emanata l'ordinanza di chiusura, il diritto dell'imputato e del difensore di prender visione degli atti e il diritto del difensore di intrattenersi liberamente con l'imputato non possono più essere limitati.

⁴ ¹⁶⁴ Quanto al danneggiato, il suo diritto di prender visione degli atti può essere limitato a quelli che hanno importanza per far valere pretese civili o per impugnare un'ordinanza di sospensione. È riservato l'articolo 171 CPC ¹⁶⁵.

Art. 98 ¹⁶⁶ Atto d'accusa

¹ Scaduto il termine per il complemento degli atti o per un eventuale complemento d'istruttoria il giudice istruttore presenta gli atti al Procuratore pubblico, il quale decide se si debba emettere l'atto d'accusa o sospendere l'istruttoria (art. 82) o completarla. ¹⁶⁷

² Per mettere l'imputato in stato d'accusa la Procura pubblica redige un atto d'accusa contenente:

- a) le generalità e indicazioni importanti sulla situazione personale dell'imputato;
- b) l'esposizione e la qualificazione giuridica del reato;
- c) l'indicazione dei mezzi probatori;
- d) le proposte di citazione di testimoni e periti;
- e) ¹⁶⁸le domande di ricusa concernenti giudici e
- f) ¹⁶⁹le eventuali azioni adesive.

Art. 99 ¹⁷⁰ Procedimento concernente incapaci

Se il Procuratore pubblico ritiene che si debbano prendere misure nei riguardi di un autore incapace, trasmetterà gli atti di istruttoria con una relativa proposta al tribunale competente.

B. La procedura giudiziaria

a) Preparazione del dibattimento principale

Art. 100 Pubblici accusatori

¹ ¹⁷¹Il Procuratore pubblico è competente a sostenere l'accusa dinanzi a tutti i tribunali. Egli può incaricare un giudice istruttore.

² ¹⁷²L'accusa è sostenuta oralmente se la Procura pubblica o il presidente del tribunale lo ritengono necessario.

³ L'accusa deve sempre essere sostenuta oralmente davanti al Tribunale cantonale: davanti agli altri tribunali soltanto se la Procura pubblica o il presidente del tribunale lo ritengono necessario.

⁴ Se l'accusa non viene sostenuta oralmente, la Procura pubblica completa l'atto d'accusa con una proposta scritta contenente i considerandi più importanti.

Art. 101 Direzione del procedimento

¹ Una volta ricevuto l'atto d'accusa, il presidente del tribunale è competente a stabilire l'ulteriore procedura.

² ¹⁷³Egli può completare l'istruttoria o incaricare la Procura pubblica. Il presidente dispone anche se l'eventuale carcere preventivo possa essere revocato o se l'accusato sia da tenere in carcere per ragioni di sicurezza. Al posto del carcere il presidente può ordinare misure sostitutive. Gli articoli 83a e 83b sono applicabili per analogia.

Art. 102 Difesa

¹ Qualora l'imputato non si procuri un difensore privato a proprie spese, il presidente, tenendo conto dei suoi legittimi desideri, designa un difensore d'ufficio:

- a) se l'accusa è sostenuta oralmente dinanzi al tribunale,
- b) ¹⁷⁴se l'accusa propone una pena detentiva di oltre due anni o una misura ai sensi degli articoli 59, 60, 61 e 64 CP ¹⁷⁵,
- c) se le difficoltà di fatto e di diritto della causa giustificano la difesa d'ufficio.

² ¹⁷⁶Possono essere nominati difensori d'ufficio solo gli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati o che godono della libera circolazione secondo la LLCA, nonché i loro praticanti. I difensori designati dall'accusato devono avere l'esercizio della capacità civile, dei diritti civili e godere di buona reputazione.

³ Il difensore nominato d'ufficio può rifiutare il mandato affidatogli per ragioni gravi.

Art. 103 ¹⁷⁷ Istanza di complemento degli atti

¹ Il difensore può entro un termine fissatogli dal presidente presentare istanza di complemento dell'istruttoria. Il presidente decide se e in qual misura si debba dar seguito a quest'istanza.

² Il presidente darà però seguito all'istanza qualora il complemento delle prove sia importante per un migliore chiarimento dei fatti penali. Egli può provvedere direttamente a questo complemento o incaricare la Procura pubblica. Il risultato dev'essere comunicato alle parti.

³ Se il presidente del tribunale respinge in tutto o in parte l'istanza di complemento dell'istruttoria, il difensore durante il dibattimento principale può risollevere la questione, chiedendo una decisione del tribunale.

Art. 104 Istanza di ricusa

¹ Istanze di ricusa dirette contro membri o supplenti del tribunale devono essere presentate dal difensore al presidente entro il termine fissato per l'istanza di complemento degli atti.

² Nel convocare il tribunale il presidente terrà conto di queste istanze, citando per l'esame delle stesse i supplenti necessari.

³ Il tribunale può addebitare all'accusato le spese di rinvio che derivassero da istanze di ricusa presentate in ritardo o solo in occasione del dibattimento principale.

Art. 105 Istanza per citazione di testimoni e periti

Entro il termine fissatogli dal presidente il difensore proporrà quali e quanti testimoni o periti debbano essere citati al dibattimento. Si applica l'articolo 103 capoverso 3.

Art. 106 Citazione d'ufficio di testimoni e periti

¹ Sono invitati d'ufficio a comparire al dibattimento solo quei testimoni la cui deposizione serva a giudicare circostanze di fatto controverse o non ancora chiarite e importanti per il giudizio.

² Vengono pure citati d'ufficio al dibattimento quei periti, le cui perizie sono contestate o dall'accusato o dal pubblico accusatore.

³ La citazione dei testimoni e dei periti avviene in tutti i casi con riferimento alle disposizioni dell'articolo 292 CP. Testimoni e periti che per negligenza non comparissero, possono essere puniti con una multa disciplinare.

⁴ Contro testimoni e periti che malgrado la citazione non comparissero si potrà inoltre emanare un mandato di accompagnamento. Se a causa della mancata comparizione il dibattimento dovesse essere rinviato o sospeso, si potranno addebitare loro le spese causate.

⁵ Le pene e le ordinanze di cui ai capoversi 3 e 4 di questo articolo sono di competenza del tribunale giudicante.

b) Dibattimento principale

aa) Disposizioni generali

Art. 107 Carattere pubblico del dibattimento

¹ Il Dibattimento ha luogo a porte aperte.

² ¹⁷⁸ Qualora il diritto federale non contempli alcuna prescrizione, il pubblico può essere escluso per mano del presidente del tribunale se si teme che la moralità o l'ordine pubblico vengano pregiudicati oppure se l'esclusione è opportuna per salvaguardare i diritti della personalità dell'imputato o di terzi.

³ Il pubblico deve essere escluso dal dibattimento ogni qual volta siano chiamati a deporre fanciulli o adolescenti.

Art. 108 ¹⁷⁹ Direzione del dibattimento, ordine nella sala

¹ Il dibattimento è diretto dal presidente del tribunale. A parte un rinvio ai sensi dell'articolo 118 di questa legge, esso deve essere svolto senza interruzioni. Il presidente ordina le pause necessarie.

² Il presidente provvede al mantenimento dell'ordine nella sala del tribunale e può ordinare di uscire a persone che disturbano, facendole, se necessario, allontanare. Al fine di salvaguardare i diritti della personalità e di permettere uno svolgimento regolare delle udienze egli stabilisce se e in qual misura si possano permettere registrazioni cinematografiche e sonore e fotografie degli imputati e dei partecipanti al processo. Durante il dibattimento in sala esse sono in ogni modo proibite.

³ ¹⁸⁰ Il tribunale può punire trasgressioni a queste norme con una multa disciplinare fino a 1 000 franchi.

Art. 109 ¹⁸¹ Ricusa dei giudici e legittimazione di persone citate

¹ All'inizio del dibattimento il presidente fa decidere istanze di ricusa dopo aver udito le parti.

² Quindi il presidente constata se le persone citate sono presenti. Contro gli assenti può esser emesso un mandato di accompagnamento.

Art. 110 ¹⁸² Esame della competenza

¹ Il tribunale esamina d'ufficio la sua competenza. Su proposta delle parti prende al riguardo una decisione preliminare.

² Mancando la competenza per materia, la causa penale è da trasmettere a un altro giudice soltanto se essa supera la competenza del tribunale invocato. In tal caso gli atti sono da rimandare alla Procura pubblica.

bb) Svolgimento del dibattimento

Art. 111 Apertura del dibattimento

¹ Dopo l'apertura del dibattimento e l'accertamento delle generalità dei citati nonché della legittimazione e competenza del tribunale, l'atto d'accusa viene letto dal pubblico accusatore oppure, se l'accusa non è orale, dal segretario.

² I testimoni devono ritirarsi prima della lettura dell'atto d'accusa in attesa dell'interrogatorio. Nel frattempo hanno da astenersi da ogni discussione sull'argomento.

Art. 112 Interrogatorio dell'accusato

¹ Il presidente interroga l'accusato sulle sue generalità e sul resto in base agli atti d'istruttoria, esponendo per sommi capi il contenuto degli stessi.

² Se l'accusato ammette esplicitamente le imputazioni e non esistono dubbi sulla sua veridicità oppure se egli ha già fatto un'ampia confessione in istruttoria e ammette i fatti descritti nell'atto d'accusa, il tribunale può, col consenso del pubblico accusatore e del difensore, rinunciare a un'ulteriore assunzione di prove.

³ Tanto i giudici che il pubblico accusatore e il difensore potranno durante l'interrogatorio proporre al presidente domande complementari sui fatti.

Art. 113 Interrogatorio dei testi

¹ Ultimato l'interrogatorio dell'accusato, il presidente passa a interrogare i testimoni. Il segretario mette a verbale i punti della loro deposizione ritenuti importanti dal presidente. I testimoni sono interrogati singolarmente e esplicitamente avvertiti delle conseguenze penali di una falsa testimonianza (art. 307 CP) e del diritto di non deporre (art. 90).

² Dopo l'interrogatorio i testimoni possono essere licenziati, se il pubblico accusatore e il difensore non vi si oppongono.

³ Tanto i giudici che il pubblico accusatore e il difensore potranno durante l'interrogatorio fare rivolgere ai testimoni altre domande che servano a chiarire i fatti.

Art. 114 Interrogatorio dei periti

I periti citati possono assistere al dibattimento dal principio alla fine. Di regola essi sono assunti dopo i testimoni e subito avvertiti delle conseguenze penali di una falsa testimonianza.

Art. 115 Complemento dell'interrogatorio, confronti

Durante l'interrogatorio dei testimoni e dei periti i giudici, il pubblico accusatore e il difensore possono chiedere che l'accusato venga interrogato sulle deposizioni dei suddetti. A richiesta delle stesse persone i testimoni e i periti già interrogati possono essere messi a confronto con l'accusato o fra di loro.

Art. 116 Lettura di atti

I giudici, il pubblico accusatore e il difensore possono chiedere la lettura di atti che non siano stati letti o di cui non sia stata data notizia durante l'interrogatorio.

Art. 117 ¹⁸³ Istanze di complemento delle prove

¹ Fino alla chiusura del dibattimento principale il pubblico accusatore, l'accusato e il difensore possono chiedere complementi del materiale probatorio e sopralluoghi.

² Il tribunale decide al riguardo con libero apprezzamento.

³ Complementi del materiale probatorio e sopralluoghi possono anche essere ordinati d'ufficio dal tribunale.

Art. 118 Rinvio

¹ Se nel corso del dibattimento risulta qualche elemento nuovo di valore essenziale a carico o a sgravio dell'accusato o se necessitano nuove prove per chiarire i fatti, il dibattimento deve essere rinviato per completare l'istruttoria, sempreché beninteso questi nuovi elementi di prova non possano essere assunti subito.

² Il dibattimento è pure da rinviare se ne risultano circostanze che fanno supporre che l'accusato abbia commesso un altro crimine o delitto, al quale il procedimento dovrebbe essere esteso.

³ Fino alla chiusura del dibattimento possono essere presentate istanze di rinvio dal pubblico accusatore e dal difensore.

⁴ Se, in caso di rinvio, alle nuove udienze dovranno esser chiamati nuovi giudici che non hanno preso parte alle precedenti, si ricomincerà da capo il dibattimento. La difesa può pure pretendere che si ricominci da capo se il dibattimento non è stato ripreso entro un mese dal rinvio.

Art. 119 ¹⁸⁴ Arringhe delle parti

¹ Ultimato l'esame dei mezzi probatori si dà la parola al pubblico accusatore e al difensore perché motivano le loro proposte. Il primo a parlare è il pubblico accusatore.

² Se l'accusa non è orale, il segretario legge il complemento scritto dell'atto d'accusa.

³ La replica e la duplica si concedono solo a richiesta. L'accusato ha l'ultima parola.

Art. 120 Verbale

¹ Il segretario redige un processo verbale contenente in succinto lo svolgimento e i risultati del dibattimento, nonché le istanze presentate, i decreti incidentali e il dispositivo della sentenza.

² Se durante il dibattimento appaiono necessarie la constatazione di un fatto o la precisazione di una parola o di un'affermazione, il presidente ordina la riproduzione a verbale per intero. Le parti possono chiedere che vengano messe a verbale determinate dichiarazioni e constatazioni di rilievo.

cc) Disposizioni speciali

Art. 121 ¹⁸⁵ Misure concernenti gli incapaci

Se il Procuratore pubblico propone delle misure contro un autore incapace e questi non si è procurato un difensore privato, il presidente designa un difensore d'ufficio.

Art. 122 Dispensa dell'imputato

¹ Chi è imputato di contravvenzione ha la libertà di decidere se voglia comparire al dibattimento principale.

² ¹⁸⁶Se l'accusa è di delitto o di crimine e si propongono una pena detentiva non superiore a sei mesi, una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere o lavori di pubblica utilità fino a 720 ore o una congiunzione di queste sanzioni, l'accusato a sua richiesta scritta può essere dispensato dal presidente del tribunale dal comparire personalmente al dibattimento principale. Se invece un accusato citato regolarmente non compare al dibattimento principale pur non essendo stato dispensato, il tribunale deciderà se la causa sia da giudicare ugualmente o se l'accusato debba prima essere tradotto dinanzi al tribunale.

³ In simili casi il tribunale giudica in base agli atti e alle arringhe delle parti, ma la sentenza non vale come presa in contumacia.

Art. 123 ¹⁸⁷ Procedura contro assenti (in contumacia)

¹ Se un accusato nonostante regolare citazione non si presenta al dibattimento principale, senza che siano adempiuti i presupposti dell'articolo 122, e lo stesso non può nemmeno essere tradotto in tribunale, il tribunale emana una sentenza in contumacia in base agli atti e alle arringhe delle parti.

² Il giudicato può entro 60 giorni da quando ha avuto notizia della sentenza o era in grado di costituirsi, chiedere al tribunale giudicante l'abrogazione della sentenza in contumacia e l'esecuzione del procedimento giudiziario ordinario.

³ Qualora siano adempiuti i presupposti legali, il presidente del tribunale fissa un nuovo dibattimento abrogando così la sentenza precedente. Il presidente del tribunale può chiedere all'accusato, prima dell'inizio del procedimento ordinario, un congruo anticipo per le spese di procedura intercorse se l'assenza è dovuta a sua colpa.

⁴ Ove l'accusato non si presenti nemmeno al nuovo dibattimento principale e la sua assenza non sia giustificata, la sua richiesta di ripresa del procedimento verrà radiata dai ruoli.

⁵ Appellandosi contro una sentenza in contumacia il giudicato può impugnare soltanto lo svolgimento della procedura contro assenti.

c) Sentenza

Art. 124 Deliberazione segreta

Finite le arringhe delle parti, il tribunale si ritira in seduta segreta per deliberare. La seduta non deve essere interrotta (art. 108).

Art. 125 Costatazione dei fatti

¹ Il tribunale stabilisce anzitutto a maggioranza assoluta se l'accusato si sia reso colpevole del reato imputatogli.

² Circa la valutazione dei mezzi di prova il tribunale decide con libero apprezzamento basandosi sulla convinzione acquisita durante il dibattimento.

³ ¹⁸⁸ Colui che compare come accusato davanti al tribunale deve essere assolto o condannato. Sono riservati il rinvio ai sensi dell'articolo 118 e la dichiarazione di non luogo a procedere, quando la condanna non è ammissibile per ragioni processuali o sono adempiuti i presupposti giusta gli articoli 52, 53 o 54 CP ¹⁸⁹.

⁴ Il tribunale non è vincolato dalle conclusioni giuridiche contenute nell'accusa. Però una condanna dell'accusato in forza di disposizioni penali più severe di quelle contenute nell'accusa può avvenire solo se l'accusato stesso ne è stato informato e ha avuto la possibilità di esprimersi. A questo scopo si sospenderà la deliberazione, se necessario, chiamando a nuova discussione le parti. A richiesta il dibattimento sarà rinviato per breve tempo, se ciò appare necessario per la preparazione della difesa e dell'accusa.

Art. 126 Commisurazione della pena

¹ Se l'accusato è ritenuto colpevole, il tribunale delibera sulla pena da applicare.

² Il tribunale deve infliggere la pena attenendosi ai limiti previsti nella legge dopo ponderato esame dei fatti e tenendo conto delle circostanze attenuanti e aggravanti.

³ La decisione viene presa a maggioranza assoluta.

Art. 127 ¹⁹⁰ Comunicazione della sentenza

¹ ¹⁹¹ La sentenza nel suo dispositivo e nei suoi considerandi principali è comunicata oralmente ai partecipanti alla procedura in seduta pubblica. Soltanto in casi eccezionali si può derogare a questa regola sulla base di una decisione del tribunale, dopo aver sentito i partecipanti alla procedura. La sentenza deve in ogni caso essere comunicata per iscritto nel dispositivo entro 48 ore dall'emissione della stessa o dalla sua comunicazione orale.

² Dopo la comunicazione orale della sentenza il presidente del tribunale deciderà se il condannato possa essere lasciato a piede libero o sia da tenere in carcere per motivi di sicurezza.

Art. 128 ¹⁹² Contenuto della sentenza

¹ La sentenza deve essere redatta per iscritto e contenere:

- a) il luogo e la data del dibattimento principale, la designazione dell'autorità giudiziaria, delle persone giudiziarie cooperanti e, dato il caso, del rappresentante dell'accusa e del difensore,
- b) le generalità dell'accusato e l'indicazione se egli è presente, dispensato o viene giudicato in contumacia, la data dell'ordinanza d'accusa e i reati in essa menzionati,
- c) l'essenziale della fattispecie, il punto di vista dell'accusato in tribunale, le proposte delle parti e i motivi della decisione,
- d) ¹⁹³ il verdetto (colpevolezza e pena o assoluzione, se del caso misure, decisione di eventuali pretese civili, assegnazione delle spese di procedura e d'esecuzione, istruzione sui rimedi legali e comunicazioni),
- e) il timbro del tribunale e le firme del presidente e dell'attuario,
- f) l'indicazione se e quando la sentenza venne comunicata oralmente,
- g) la data della comunicazione scritta della sentenza.

² ¹⁹⁴ I tribunali distrettuali e le loro commissioni possono emettere una sentenza dietro esposizione della fattispecie

senza addurre i motivi della decisione, se l'imputato ha ammesso la fattispecie imputatagli nell'atto d'accusa e se si decide in base ai fatti incriminati. L'imputato, il Procuratore pubblico o gli attori dell'azione adesiva possono richiedere una sentenza interamente motivata entro venti giorni dalla comunicazione scritta della stessa. Qualora entro tale termine non venga richiesta una motivazione scritta, la sentenza cresce in giudicato.

³ Nella procedura contro assenti (art. 123) deve sempre essere emessa una sentenza interamente motivata.

⁴ Se la motivazione completa è richiesta solo dall'attore dell'azione adesiva, essa può limitarsi ai considerandi riferiti alle sue richieste.

Art. 128a ¹⁹⁵ Comunicazione e forza legale della sentenza

¹ La sentenza scritta viene comunicata alle parti entro un mese da che è stata pronunciata. Se l'accusato dopo la sentenza è stato trattenuto in arresto di sicurezza, si dovrà inviare alle parti e all'autorità esecutiva entro 48 ore un dispositivo scritto della sentenza.

² ¹⁹⁶ I termini per l'impugnazione decorrono solo dalla data di spedizione della sentenza scritta. Una domanda di motivazione scritta giusta l'articolo 128 capoverso 2 sospende la crescita in giudicato e il termine d'impugnazione inizia soltanto al momento del recapito della sentenza motivata.

³ Se contro la sentenza non si fanno valere rimedi legali o se questi vengono respinti, la sentenza passa in giudicato ed è da eseguire. In questi casi è determinante per la forza legale di cosa giudicata la data d'invio della sentenza scritta.

⁴ A richiesta il presidente del tribunale attesta la forza legale di una sentenza passata in giudicato e la data della sua entrata in vigore.

Art. 129 Situazione del danneggiato in istruttoria

¹ Ultimata l'istruttoria, si dà occasione a chi abbia subito danni in seguito al reato di prendere visione degli atti e di presentare proposte di prove entro dieci giorni. Egli ¹⁹⁷ deve, a richiesta, fare anticipi sulle spese di assunzione delle prove proposte. ¹⁹⁸

² Se il giudice istruttore ritiene le proposte troppo ampie e non conciliabili con lo scopo dell'istruttoria penale o se esse sono a suo modo di vedere un ostacolo e un ritardo per l'andamento normale del procedimento, ha diritto di respingerle. La relativa ordinanza va comunicata al danneggiato per iscritto.

³ Allo stesso modo vanno trattate le prove a scarico prodotte dall'imputato contro proposte ammesse. Questi non deve prestare un deposito legale.

Art. 130 ¹⁹⁹ Azione adesiva

¹ In via adesiva il danneggiato può far valere dinanzi al tribunale penale le sue pretese di natura civile nei riguardi dell'imputato.

² Queste pretese vanno presentate alle Procura pubblica con istanza scritta durante l'istruttoria o al più tardi entro 20 giorni dalla ricevuta dell'ordinanza di chiusura dell'istruttoria. La Procura pubblica trasmette l'azione adesiva al tribunale competente.

³ Pretese di natura civile fino all'importo di 2 000 franchi possono a richiesta del danneggiato essere messe a verbale quale azione adesiva durante l'istruttoria per poi esser trattate dal tribunale.

⁴ La precisazione delle pretese di natura civile sostituisce il libello richiesto dalla procedura civile e ha per conseguenza la pendenza della lite ai sensi di questa procedura. ²⁰⁰

Art. 131 Disbrigo dell'azione adesiva

¹ Prima del dibattimento il presidente del tribunale rende edotto l'accusato dell'azione adesiva e gli fissa un termine per presentare osservazioni e chiedere un complemento degli atti.

² Il presidente decide se e in qual misura si possa dar corso all'istanza di complemento degli atti.

³ Se l'istanza di complemento degli atti viene respinta dal presidente, l'accusato la potrà risollevere il giorno del dibattimento. Qualora il tribunale riconosca che il richiesto complemento degli atti è necessario o giunga alla conclusione che gli atti penali non sono sufficienti per una sentenza civile, rinvierà le domande di natura civile al giudice ordinario. Se invece esso ritiene che gli atti siano sufficienti per un giudizio di natura civile, giudicherà anche le pretese civili senza tener conto del valore litigioso.

⁴ Colui che intenta l'azione adesiva ha nel dibattimento gli stessi diritti che le altre parti riguardo alle pretese di natura civile (art. 112, 113, 115, 119). Egli ha diritto di parlare subito dopo il Procuratore pubblico per poter motivare l'azione

adesiva. Deve però limitarsi a motivare le pretese civili.

⁵ Nella deliberazione sulla sentenza l'azione adesiva è sbrigata dopo la questione penale.

⁶ In caso di assoluzione il petito civile è sempre rinviato al tribunale civile competente.

Art. 132 Ritiro dell'azione adesiva

L'azione adesiva può essere ritirata in ogni tempo senza che con ciò si rinunci al petito avanzato.

Art. 133 Proseguimento dell'azione adesiva

¹ ²⁰¹ Contro le decisioni dei tribunali distrettuali e delle loro commissioni su azioni adesive vi è la possibilità di appello (art. 141-146) all'istanza d'appello, che decide al riguardo senza intervento delle parti.

² ²⁰² Quando una sentenza viene impugnata dal punto di vista penale, si deve dar occasione di pronunciarsi per iscritto a chi ha intentato un'azione adesiva. Egli è autorizzato anche all'appello adesivo. Se ha luogo un dibattito d'appello orale (art. 144 cpv. 1), egli avrà gli stessi diritti che nel procedimento di prima istanza.

D. I rimedi legali

a) Disposizioni generali

Art. 134 Istruzione sui rimedi legali

¹ Ogni autorità che emana una sentenza o un'ordinanza in materia penale impugnabili con rimedi legali ordinari, deve indicare nella sua comunicazione scritta presso quale autorità e entro quale termine possa essere usato il rimedio legale.

² Nelle decisioni appellabili si indicherà esplicitamente che cosa debba contenere l'istanza d'appello (art. 142).

Art. 135 ²⁰³ Vizi delle istanze

I rimedi legali presentati a un'autorità incompetente devono essere trasmessi d'ufficio a quella competente. Da una falsa istruzione sui rimedi legali non devono risultare svantaggi al colpito.

Art. 136 ²⁰⁴

b) Gravame e ricorso

Art. 137 ²⁰⁵ Gravame contro gli organi inquirenti

Contro operazioni degli organi che partecipano all'istruttoria può esser presentato gravame al Procuratore pubblico causa illegalità o inadeguatezza.

Art. 138 ²⁰⁶ Gravame contro il Procuratore pubblico

Contro ordinanze e decisioni di gravame del Procuratore pubblico e contro operazioni degli organi inquirenti da lui approvate in anticipo può esser presentato gravame causa illegalità o inadeguatezza alla Camera di gravame del Tribunale cantonale, salvo che il proseguimento sia esplicitamente negato da norme speciali della presente legge.

Art. 139 ²⁰⁷ Legittimazione e procedura

¹ È autorizzato a presentare gravame chiunque sia colpito dalla decisione impugnata e faccia valere un interesse tutelabile alla sua abrogazione o modifica. In specie il danneggiato può presentare gravame contro ordinanze di rifiuto e di sospensione (art. 81 e 82).

² Il gravame è da inoltrare per iscritto entro 20 giorni da quando il colpito ha avuto conoscenza della decisione impugnata.

³ ²⁰⁸ Del resto la procedura, l'anticipo delle spese e l'assistenza giudiziaria gratuita si conformano alle norme della legge sulla giustizia amministrativa sul ricorso amministrativo. Per l'addebito delle spese fanno stato le disposizioni della presente legge (art. 154-161).

Art. 140 ²⁰⁹

c) Appello

Art. 141 ²¹⁰ Ammissibilità

¹ Il condannato, la vittima e il Procuratore pubblico possono presentare appello al Tribunale cantonale contro sentenze e

decisioni dei tribunali distrettuali.

² Il condannato, la vittima e il Procuratore pubblico possono presentare appello alla Commissione del Tribunale cantonale contro sentenze e decisioni delle commissioni dei tribunali distrettuali, nonché contro risoluzioni dei presidenti di tribunale distrettuale e di circolo (fatta eccezione per atti istruttori, istruzioni su come condurre la procedura e mandati penali).

³ Conformemente agli articoli 141 sgg., il condannato, la vittima ed il Procuratore pubblico possono presentare appello alla Commissione del Tribunale cantonale contro decisioni del Governo, dei Dipartimenti cantonali e di altre autorità cantonali in materia di diritto penale, diritto penale accessorio e diritto penale amministrativo, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un Tribunale cantonale.

⁴ È legittimato a presentare appello contro decisioni sulle spese procedurali, pretese di risarcimento o una confisca chiunque ne sia direttamente interessato.

Art. 142²¹¹ Istanza

¹ ²¹² L'appello va presentato entro venti giorni dalla comunicazione scritta della decisione all'istanza d'appello in tre esemplari e corredato della decisione impugnata. L'appello deve essere motivato e si deve indicare quali vizi della decisione o del procedimento giudiziario di prima istanza si vogliono attaccare e se si impugna tutta la sentenza o solo parti di essa.

² Se un appello presentato a tempo non risponde a questi requisiti, il presidente del Tribunale cantonale fisserà un breve termine per l'eliminazione del vizio minacciando che in caso di inadempienza non si entrerà nel merito.

³ L'istanza d'appello, se presentata in tempo utile, sospende l'effetto esecutivo della decisione impugnata.

Art. 143²¹³ Scambio di scritti

¹ Se un appello risulta evidentemente in ritardo o inammissibile, il presidente del Tribunale cantonale lo radia senza altre formalità.

² In tutti gli altri casi si trasmette l'istanza d'appello per osservazioni al tribunale che ha preso la decisione impugnata e, secondo i casi, al Procuratore pubblico o al condannato o assolto.

³ Il Procuratore pubblico o, secondo i casi, il condannato possono dichiarare l'appello adesivo entro dieci giorni da che hanno ricevuto l'istanza d'appello. In questo possono venir impugnate anche parti della sentenza dell'autorità inferiore, che non formano oggetto dell'appello. L'appello adesivo è soggetto alle stesse esigenze che l'appello e viene inviato per osservazioni a colui che ha intentato l'azione adesiva e all'autorità inferiore.

⁴ Se la decisione impugnata comprende una pretesa adesiva, si applica l'articolo 133 capoverso 2.

Art. 144 Procedura

¹ ²¹⁴ Il presidente del Tribunale cantonale esegue, d'ufficio o su proposta, un dibattimento d'appello orale, se l'interrogatorio personale dell'imputato è essenziale per il giudizio della vertenza.

² ²¹⁵ Al dibattimento d'appello si applicano per analogia le disposizioni della presente legge sul giudizio (art. 100 sgg.), salve le eccezioni qui sotto indicate.

³ ²¹⁶ Se non ha luogo un dibattimento d'appello orale, l'istanza d'appello decide in base agli atti senza comparsa delle parti.

Art. 145 Norme speciali di procedura

¹ ²¹⁷ L'appello o l'appello adesivo possono ancora essere ritirati prima che finisca il dibattimento d'appello (art. 144 cpv. 1 e 2) o prima che l'appello sia trattato dall'istanza d'appello (art. 144 cpv. 3). L'appello adesivo si estingue, se l'appello viene ritirato o dichiarato inammissibile.

² ²¹⁸ Se il condannato o colui che intenta l'azione adesiva (art. 129 sgg.) propongono nuove prove che avrebbero potuto presentare nel procedimento di prima istanza, si addebiteranno loro di regola le maggiori spese risultanti.

³ ²¹⁹ In tutti i casi l'istanza d'appello può, su proposta o d'ufficio, completare o ripetere la procedura probatoria. Se necessario, essa ha anche facoltà di rinviare il dibattimento per dar modo alla Procura pubblica o al presidente del tribunale distrettuale di completare l'istruttoria.

Art. 146²²¹ Decisioni

¹ L'istanza d'appello riconsidera liberamente la sentenza dell'autorità inferiore in fatto e in diritto, ma non può inasprire le pene o misure decise da questa nella sentenza impugnata se è stato interposto appello solo a favore del condannato.

² L'istanza d'appello conferma, modifica o revoca la sentenza impugnata. Se non ha luogo un dibattimento d'appello orale (art. 144 cpv. 3) e gli atti non permettono di emanare una nuova sentenza, la causa viene rinviata per nuovo giudizio all'autorità inferiore, la quale baserà la sua nuova decisione sui considerandi giuridici dell'istanza d'appello.

³ L'istanza d'appello può modificare la sentenza di prima istanza anche riguardo a persone condannate insieme che non hanno interposto appello se si devono eliminare violazioni di legge o se ciò è richiesto dall'equità. Però le pene o misure decise dall'autorità inferiore nella sentenza di prima istanza non possono essere inasprite.

d) Revisione

Art. 147 Presupposti

¹ Quando la sentenza è passata in giudicato, può essere chiesta la revisione di un procedimento penale in base a nuovi fatti o mezzi probatori rilevanti, ignoti al giudice al tempo del procedimento antecedente.

² La revisione a vantaggio del condannato è ammissibile in ogni tempo, anche dopo il suo decesso.

³ La revisione a danno di un condannato o assolto può essere chiesta soltanto per crimini o delitti e solo finché l'azione penale non sia prescritta.

Art. 148 Legittimazione

Possono chiedere la revisione il condannato, il Procuratore pubblico e, dopo il decesso del condannato, i suoi eredi legittimi.

Art. 149²²² Domanda

La domanda di revisione va presentata per iscritto, debitamente motivata e con indicazione dei fatti e dei mezzi probatori su cui si basa all'autorità che ha preso la decisione penale in ultima istanza.

Art. 150²²³ Ammissione

¹ Se una domanda di revisione risulta a prima vista inammissibile o infondata, il presidente del tribunale la respinge senza complemento di atti.

² In tutti gli altri casi egli trasmette gli atti per le sue osservazioni al Procuratore pubblico, se la revisione non è stata chiesta dallo stesso. Contemporaneamente il presidente del tribunale ordina l'assunzione delle prove necessarie.

³ Completati in tal modo gli atti, il tribunale decide se sia il caso di avviare la revisione o meno. Nel primo caso esso può ordinare la sospensione temporanea dell'esecuzione penale.

⁴ Le decisioni di revisione possono esser impugunate coi rimedi legali ordinari.

Art. 151 Nuovo giudizio

¹ Se la domanda di revisione è stata ammessa, si svolgerà un nuovo procedimento dinanzi al competente tribunale, preceduto, se necessario, da un complemento dell'istruttoria.

² In caso di decesso del condannato il tribunale potrà pronunciare la nuova sentenza senza nuovo dibattimento in base agli atti del procedimento antecedente e ai nuovi mezzi probatori.

³ La sentenza precedente conserva effetto esecutivo finché non venga interamente o parzialmente revocata dalla nuova.

Art. 152 Partecipanti alla revisione

Il procedimento si estende d'ufficio a tutti i partecipanti al reato che forma oggetto della revisione.

Art. 153²²⁴ Risarcimento

¹ Se nel nuovo procedimento il condannato viene assolto o gli si infligge una pena molto meno grave, egli ha diritto a un congruo risarcimento da parte del Cantone, della cassa distrettuale o di circolo

² A sua richiesta la sentenza verrà convenientemente pubblicata in estratto.

³ In caso di decesso del condannato le persone che abbiano subito danni in seguito alla condanna hanno diritto a un risarcimento adeguato.

E. Le spese di procedura

Art. 154 Composizione

¹ **225** Le spese di procedura comprendono le spese d'istruttoria e le spese giudiziarie, non però le spese di viaggio della Procura pubblica a scopo di istruttoria, che sono a carico del Cantone.

² Il Governo emana una tariffa precisando le indennità spettanti alle persone giudiziarie che prendono parte al procedimento, agli organi inquirenti, ai testimoni e periti e al difensore d'ufficio, e regola la contabilità. **226**

³ **227** In caso di rinuncia ad una sentenza scritta motivata (art. 128), le tasse rispettivamente le spese giudiziarie vengono adeguatamente ridotte.

Art. 155 Assunzione provvisoria di spese

¹ **228** Le spese di procedura delle cause penali di competenza del Tribunale cantonale o della sua Commissione, le spese di istruttoria della Procura pubblica e quelle per il difensore d'ufficio vanno anticipate dal Cantone.

² **229** I distretti anticipano le spese giudiziarie delle pratiche giudicate dai tribunali distrettuali e dalle loro commissioni, le spese procedurali per le pratiche di competenza del presidente di circolo vengono assunte anticipatamente dai circoli.

³ **230** Sono riservate le speciali disposizioni sul versamento di anticipi da parte dei richiedenti (art. 123, 129, 167, 168).

⁴ **231** Gli altri uffici e organi inquirenti che partecipano all'istruttoria sono indennizzati dal tribunale giudicante o dall'ufficio che chiude l'istruttoria.

⁵ **232** Le spese non addebitate a uno dei partecipanti al procedimento o non incassabili vanno assunte dal Cantone, dalla cassa distrettuale o di circolo a seconda dell'obbligo di anticipazione.

Art. 156 ²³³ Spese in caso di rifiuto o sospensione dell'istruttoria

¹ **234** In caso di rifiuto o sospensione dell'istruttoria le relative spese possono essere addebitate in tutto o in parte all'imputato, se egli con un contegno illecito e colpevole ha causato il procedimento o ne ha ostacolato l'esecuzione.

² Le spese possono essere addebitate a chi le abbia causate semplicemente per garantire pretese di diritto civile o dando indicazioni inesatte intenzionalmente o per grave negligenza.

³ Il difensore d'ufficio designato per un imputato viene risarcito dalla Cassa di Stato. Le spese della difesa possono venir addebitate del tutto o in parte all'imputato o a terzi se si verificano i presupposti dei capoversi 1 e 2.

Art. 157 ²³⁵ Spese in caso di assoluzione o non luogo a procedere

In caso di assoluzione o di non luogo a procedere il tribunale può addebitare in tutto o in parte le spese di procedura all'accusato o imputato, se egli col suo contegno illecito e colpevole ha reso necessaria l'esecuzione dell'istruttoria e del procedimento giudiziario.

Art. 158 Spese in caso di condanna

¹ Le spese processuali vengono addebitate in tutto o in parte nella sentenza a chi sia stato condannato; nel caso di più condannati eventualmente con garanzia solidale.

² Se l'istruttoria è stata sospesa per una parte dei reati o se l'accusato viene condannato solo per una parte dei fatti incriminati, le spese di procedura gli sono di regola addebitate solo parzialmente.

³ **236** Le spese del carcere preventivo vengono equiparate alle spese d'esecuzione.

Art. 159 ²³⁷ Casi speciali

¹ Nei casi di decesso dell'imputato o accusato le spese di procedura sono addebitate alla sua successione, in quanto si sarebbero potute addebitare a lui stesso.

² Se l'imputato o accusato ha commesso il reato quale organo, gerente o incaricato di una ditta individuale, di una persona giuridica o di una società di persone, questa può essere dichiarata responsabile in solido del tutto o in parte per le spese addebitate all'imputato o accusato:

a) se gli organi responsabili avevano conoscenza del reato o avrebbero potuto averne conoscenza prestando la necessaria attenzione,

b) se un addebito appare equo e ammissibile per altri motivi, e specialmente se il procedimento penale ha facilitato alla ditta individuale, alla persona giuridica o alla società di persone la chiarificazione di pretese di diritto civile.

Art. 160²³⁸ Spese per rimedi legali

¹ Le spese dei procedimenti di impugnazione sono di regola addebitate a coloro la cui impugnazione è stata respinta o che l'hanno ritirata.

² Per ragioni di equità l'autorità di impugnazione può decidere di addebitare interamente o parzialmente le spese alla Cassa cantonale.

³ ²³⁹ Quando il rimedio legale è coronato da successo, il tribunale decide della ripartizione delle spese fra la parte vincente, lo Stato, la prima istanza e la parte soccombente.

⁴ ²⁴⁰ L'autorità di impugnazione può aggiudicare ripetibili alla parte vincente a carico della parte soccombente, dell'istanza precedente o dello Stato.

Art. 161²⁴¹ Risarcimento a carico dello Stato

¹ ²⁴² Se un accusato viene assolto o il procedimento contro di lui è sospeso oppure se una misura coercitiva eseguita nei suoi confronti risulta ingiustificata, lo Stato deve a sua richiesta aggiudicargli un risarcimento (indennizzo, riparazione) per gli svantaggi che egli ha subito causa le misure d'istruttoria. Il risarcimento può essere negato o ridotto se egli non il suo comportamento illecito e colpevole ha provocato l'istruttoria o l'ha resa più difficile.

² Le richieste di risarcimento sono decise dall'autorità presso cui il procedimento era in sospeso da ultimo.

³ Lo Stato può esercitare il diritto di regresso verso quelle persone che intenzionalmente o per grave negligenza abbiano provocato il suo obbligo di risarcimento. Per il regresso verso le persone che cooperano al procedimento penale come organi pubblici si applicano le disposizioni sulla responsabilità delle autorità e dei funzionari. ²⁴³

3. PROCEDURE SPECIALI

A. La procedura per i delitti contro l'onore e per la concorrenza sleale.²⁴⁴

Art. 162²⁴⁵ Campo di validità

Per la procedura concernente i delitti contro l'onore (art 173-177 CP ²⁴⁶) e la concorrenza sleale (art. 23 sgg. della legge federale sulla concorrenza sleale ²⁴⁷) la procedura si conforma, fatta eccezione per i delitti contro l'onore di funzionari pubblici (art. 169), alle norme di questo capitolo. Per quanto questo capitolo non contempli alcuna regolamentazione particolare, si applicano le disposizioni sulla procedura ordinaria.

Art. 163²⁴⁸ Azione

¹ La querela va presentata all'ufficio di circolo in forma di azione scritta e deve precisare i mezzi probatori importanti.

² ²⁴⁹ All'azione si deve allegare un deposito legale di 500 franchi. Per i procedimenti ai sensi dell'articolo 169 non è richiesto un deposito legale.

³ Se l'autore è ignoto, il presidente di circolo ordina i necessari accertamenti di polizia per identificare lo stesso o colui che è responsabile della pubblicazione.

⁴ Le pretese di natura civile si fanno valere con un petitò scritto, che sostituisce il libello. La presentazione dell'azione ha per conseguenza la pendenza della lite ai sensi della procedura civile. ²⁵⁰

Art. 164 Tentativo di conciliazione

¹ Quando l'azione sia stata intentata a norma di legge e l'autore sia conosciuto, il presidente di circolo fissa un tentativo di conciliazione al quale le parti devono di regola comparire personalmente. Si fa un verbale del dibattimento.

² Se l'attore senza speciale motivo non si presenta all'udienza, il procedimento viene sospeso.

Art. 165 Istruttoria

¹ Se il tentativo di conciliazione riesce infruttuoso, il presidente di circolo fissa all'attore un termine per completare la sua istanza. Si dà al convenuto la possibilità di presentare osservazioni scritte riguardo all'azione.

² Il presidente di circolo assume le prove proposte dalle parti, se rilevanti per giudicare l'azione, e le completa d'ufficio con ulteriori indagini atte a mettere in luce i fatti della persona del convenuto.

³ **251** Conclusa l'istruttoria, il presidente di circolo decide se si debba emettere l'atto d'accusa o sospendere l'istruttoria. L'ordinanza di accusa contiene la fattispecie che viene rimproverata all'accusato ed è da comunicare per iscritto. In tal modo ha inizio il giudizio dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale.

Art. 166 Prova della verità

¹ Il convenuto ha da proporre, se del caso, la prova della verità ai sensi dell'articolo 173 CP nelle sue osservazioni sull'azione. Si dà modo all'attore di sollevare eccezioni al riguardo a norma dell'articolo 173 numero 3 CP.

² **252** Se l'ammissione a presentare la prova della verità è controversa la commissione del tribunale distrettuale giudica al riguardo in uno speciale procedimento in base alle istanze scritte delle parti.

³ Si possono presentare al dibattimento principale nuovi mezzi probatori a favore della prova della verità solo se non è stato possibile presentarli in istruttoria.

Art. 167 Norme speciali di procedura

¹ **253** Non si nominano né un pubblico accusatore né un difensore d'ufficio. **254**

² **255** L'azione pendente può essere ritratta finché non sia pronunciata la sentenza. In questo caso l'attore è tenuto a risarcire tutte le eventuali spese giudiziarie e ripetibili. Queste ultime saranno fissate in caso di controversia da quel giudice, presso il quale la procedura era pendente per ultimo.

³ **256** Se il convenuto ritratta la sua affermazione come non vera o ingiusta dopo la presentazione dell'azione, le spese possono essergli addebitate in tutto o in parte.

⁴ **257** Il giudice di volta in volta competente può pretendere dalle parti, in ogni stadio del procedimento, anticipi adeguati di spese e fissare al riguardo termini con la minaccia che in caso d'inosservanza degli stessi l'azione o le proposte del convenuto verranno radiate dai ruoli. Per le persone prive di mezzi si applicano le disposizioni del codice di procedura civile sull'assistenza giudiziaria **258**.

⁵ **259** La parte soccombente sarà condannata alle spese del processo e a versare un risarcimento alla controparte. Si potrà derogare da questo principio solo se circostanze speciali lo giustificassero.

Art. 168 Rimedi legali

¹ **260** Le parti possono presentare appello. Questo è lecito anche contro decreti della commissione del tribunale distrettuale relativi alla prova della verità (art. 173 numeri 2 e 3 CP **261**) nonché contro decreti di abbandono del presidente di tribunale distrettuale. Il presidente del Tribunale cantonale può pretendere dalle parti adeguati anticipi di spese, l'articolo 167 capoverso 4 è applicabile per analogia.

² **262** Le parti non vengono convocate. Se soltanto il convenuto presenta appello, non si può avere un aggravamento della sentenza pronunciata in prima istanza.

³ **263** Contro operazioni d'istruttoria, contro ordinanze di rifiuto e di sospensione e contro decreti di spese del presidente di circolo è possibile il gravame dinanzi alla Camera di gravame del tribunale cantonale (art. 138 e 139).

Art. 169 ²⁶⁴ Delitti contro l'onore di pubblici funzionari o autorità

Se il membro di un'autorità o un pubblico funzionario vengono vilipesi nell'onore in relazione ai loro doveri d'ufficio, si applicano le norme della procedura ordinaria (art. 66-161), con riserva delle seguenti disposizioni speciali:

1. La querela ai sensi dell'articolo 163 capoverso 1 LGP va presentata alla Procura pubblica.
2. Ricevuta la querela, il giudice istruttore effettua un tentativo di conciliazione.
3. Se il tentativo di conciliazione fallisce, il giudice istruttore fissa al convenuto un termine per fornire la prova della verità secondo l'articolo 173 numero 2 CP. A colui che ha inoltrato querela si dà occasione di presentare eccezioni motivate giusta l'articolo 173 capoverso 3 CP.
4. Qualora l'ammissione della prove della verità sia contestata, il giudice istruttore presenta tale questione al tribunale competente.
5. Colui che ha inoltrato la querela ha diritti di parte nel dibattimento principale e in appello.

B. La procedura dei mandati penali

Art. 170 ²⁶⁵ Procedura in caso di contravvenzione

Nei casi di contravvenzioni il cui giudizio non spetta a un'autorità amministrativa il presidente di circolo deve chiarire la fattispecie. L'imputato ha diritto di pronunciarsi per iscritto.

Art. 171 Rifiuto o sospensione dell'istruttoria

¹ ²⁶⁶ Se il presidente di circolo in materia di contravvenzioni non entra nel merito di una denuncia o querela o sospende l'istruttoria, egli comunica l'ordinanza da prendere ai sensi degli articoli 81 e 82 all'imputato, al danneggiato e al Procuratore pubblico. Il Procuratore pubblico può revocare la decisione del presidente di circolo entro dieci giorni e impartire istruzioni per l'inizio o la continuazione dell'istruttoria.

² ²⁶⁷ Completata l'istruttoria, il presidente di circolo decide se sospendere il caso, emanare un mandato penale o trasmettere la causa per il giudizio alla commissione del tribunale distrettuale con un'ordinanza d'accusa.

Art. 172 Procedura in caso di delitti e crimini

¹ ²⁶⁸ Nei casi di cui all'articolo 49 capoverso 1 lettera a) la Procura pubblica trasmette la causa con una proposta all'ufficio di circolo, non appena essa ritiene che la fattispecie sia sufficientemente chiarita.

² ²⁶⁹ Se il presidente di circolo non giudica sufficientemente chiarita la fattispecie o non ritiene adempiuti per altri motivi i presupposti per l'emanazione di un mandato penale, egli rinvia gli atti alla Procura pubblica. Qualora la Procura pubblica non sia d'accordo con questo rinvio, essa può, entro dieci giorni, trasmettere gli atti alla Camera di gravame per una decisione.

Art. 173 Mandato penale

¹ ²⁷⁰ Se la Procura pubblica ha formulato una proposta ai sensi dell'articolo 172 e il presidente di circolo non pretende l'esecuzione della procedura ordinaria oppure ritiene provata la colpa in caso di contravvenzione, il presidente di circolo emana un mandato penale.

² Quanto al contenuto del mandato penale vale per analogia l'articolo 128 con le seguenti divergenze.

1. ²⁷¹ Per le pretese di risarcimento non riconosciute dall'imputato si rinvia ai giudici civili. Sono riservati l'articolo 23 della legge federale sulla caccia ²⁷² e l'articolo 52 della legge cantonale sulla caccia ²⁷³.

2. ²⁷⁴ L'istruzione sui rimedi legali viene sostituita da un cenno alla possibilità di far opposizione.

Art. 174 ²⁷⁵ Opposizione

L'imputato e il Procuratore pubblico possono presentare al presidente di circolo un'opposizione scritta al mandato penale entro dieci giorni dalla sua comunicazione. L'opposizione non dev'essere motivata.

Art. 175 Procedura per l'opposizione

¹ ²⁷⁶ Se l'opposizione è presentata per tempo, in caso di contravvenzioni il presidente di circolo trasmette la causa al presidente del tribunale distrettuale. Il presidente del tribunale distrettuale o il giudice distrettuale conduce l'istruttoria secondo le norme della procedura ordinaria e dopo la conclusione dell'istruttoria, emette l'atto di accusa o sospende il procedimento. L'ordinanza d'accusa contiene la fattispecie, che viene rimproverata all'accusato, ed è da comunicare per iscritto. In tal modo viene avviato il giudizio dinanzi alla commissione del tribunale distrettuale.

² ²⁷⁷ In caso di crimini e delitti il presidente di circolo trasmette gli atti alla Procura pubblica per l'esecuzione della procedura ordinaria.

³ ²⁷⁸ Un'opposizione presentata può essere ritirata sino alla fine del dibattimento principale. Essa diviene caduca se l'opponente senza giustificazione non obbedisce a una citazione ricevuta. In tal caso le spese causate dall'opposizione possono venir addebitate all'opponente.

Art. 176 Effetto esecutivo

¹ ²⁷⁹ Se non vi è opposizione o se questa viene ritirata o diviene caduca, il mandato penale passa in giudicato ed è esecutivo come una sentenza penale.

² ²⁸⁰ Il presidente di circolo rispettivamente il presidente del tribunale distrettuale conferma alla Procura pubblica l'effetto esecutivo del mandato penale.

Art. 176a ²⁸¹ **Gravame**

Contro le operazioni d'istruttoria e contro le ordinanze di rifiuto e di sospensione del presidente di circolo e del presidente tribunale distrettuale può essere presentato gravame alla Camera di gravame del Tribunale cantonale (art. 138 e 139).

C. La procedura penale dinanzi ad autorità amministrative

Art. 177 ²⁸² **Principi generali**

¹ Per la competenza per materia e territorio si applicano i principi degli articoli 50-54 di questa legge.

² ²⁸³ Le norme di procedura sulla ricusa (art. 17 sgg. LST) ²⁸⁴, sulla polizia del procedimento (art. 65b) e sull'interrogatorio dei testimoni (art. 89 e 90), nonché le disposizioni sulle spese di procedura (art. 154 a 161) sono applicabili per analogia.

Art. 178 ²⁸⁵ **Procedura**

¹ ²⁸⁶ Per la procedura dinanzi ad autorità amministrative si applica la legge sulla giustizia amministrativa.

² Il diritto di essere uditi è tutelato, se si dà modo all'imputato di presentare le sue osservazioni orali o per iscritto prima dell'applicazione della multa oppure al multato di inoltrare opposizione. A richiesta si concederà all'imputato di prendere visione degli atti.

³ Nella decisione si devono precisare il reato e le disposizioni penali applicabili nonché i rimedi legali a disposizione.

⁴ Il Governo designa gli organi di polizia competenti secondo il diritto federale a riscuotere multe disciplinari della circolazione stradale. Esso può autorizzarli a riscuotere multe sul posto contro ricevuta, se il colpito è d'accordo, anche per altre contravvenzioni il cui giudizio rientri nella competenza di un'autorità amministrativa. Altrimenti la causa viene giudicata dal competente ufficio in un procedimento ordinario. ²⁸⁷

Art. 179 ²⁸⁸ **Mandati penali dell'Amministrazione cantonale**

¹ La procedura dei mandati penali ai sensi degli articoli 170 e sgg. si applica per analogia a tutte quelle decisioni penali che rientrano nella giurisdizione di un servizio cantonale. Il Gran Consiglio regola la competenza a emanare mandati penali. ²⁸⁹

² Tutte le opposizioni contro i mandati penali di un servizio cantonale sono evase dal dipartimento preposto.

³ Il capodipartimento competente decide circa la trasmissione di una pratica penale alla Procura pubblica ai sensi dell'articolo 50 capoverso 2 di questa legge.

Art. 180 ²⁹⁰ **Rimedi legali**

¹ Contro le decisioni penali e le decisioni sulle opposizioni dei dipartimenti, la persona interessata e il Procuratore pubblico possono interporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale conformemente agli articoli 141 sgg.

² Le decisioni penali e le decisioni sulle opposizioni di ultima istanza dei comuni, di altri enti e istituti indipendenti di diritto pubblico cantonale, possono essere impugnate con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo. Questo riesamina liberamente la decisione dal profilo dei fatti e del diritto.

³ Le disposizioni sulla revisione si applicano anche ai reati giudicati da autorità amministrative.

4. L'ESECUZIONE DELLE PENE E DELLE MISURE

A. Esecuzione delle sentenze ²⁹¹⁾

Art. 181 ²⁹² **Lavoro di pubblica utilità, pene detentive e misure**

¹ Nei casi in cui il codice penale conferisce ad un tribunale la competenza per ordinare atti d'esecuzione, la competenza spetta al tribunale che ha emesso la sentenza di prima istanza.

² Il Governo designa gli uffici competenti per l'esecuzione di lavoro di pubblica utilità, pene detentive e misure, nella misura in cui il codice penale o la presente legge non dispongano diversamente.

³ ...

Art. 182 ²⁹³ **Pene pecuniarie e multe**

¹ A parte destinazioni speciali, le pene pecuniarie e le multe spettano alla cassa delle autorità giudiziarie o amministrative di prima istanza, a cui compete pure la riscossione.

² La commutazione di multe, inflitte da un'autorità amministrativa, in lavoro di pubblica utilità o in una pena sostitutiva, compete al presidente di circolo locale.

Art. 183 ²⁹⁴

Art. 183a ²⁹⁵ **Rimedi legali**

Contro le decisioni esecutive o decisioni su ricorso del Dipartimento, la persona interessata e il Procuratore pubblico possono interporre appello alla Commissione del Tribunale cantonale conformemente agli articoli 141 sgg., se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un Tribunale cantonale.

Art. 184 ²⁹⁶

Art. 185 ²⁹⁷ **Assistenza riabilitativa e assistenza sociale**

Il Governo stabilisce norme più precise sull'esecuzione dell'assistenza riabilitativa delle istruzioni e dell'assistenza sociale volontaria durante il procedimento penale e durante l'esecuzione di pene e misure.

Art. 186 ²⁹⁸ **Istituzioni per l'esecuzione di pene e misure**

¹ Il Cantone gestisce le istituzioni necessarie per l'esecuzione di pene detentive e di misure. Il Gran Consiglio cura la costruzione e la manutenzione di questi stabilimenti secondo le norme del codice penale svizzero e delle convenzioni internazionali.

² ²⁹⁹ Col consenso del Gran Consiglio il Governo stipula accordi con altri Cantoni, nell'ambito della convenzione intercantonale sugli stabilimenti ai sensi del CP, circa l'accoglimento di persone di altri Cantoni nei propri stabilimenti e l'esecuzione di proprie sentenze in stabilimenti fuori Cantone. ³⁰⁰

Art. 187 ³⁰¹ **Competenza sugli oggetti confiscati e devoluti allo Stato**

Se il tribunale non decide altrimenti, la Procura pubblica stabilisce cosa si debba fare degli oggetti confiscati giudizialmente. Il ricavo di un'utilizzazione spetta al Cantone.

B. Spese dell'esecuzione della pena

Art. 188 ³⁰² **Pene detentive**

Le spese dell'esecuzione delle pene detentive sono a carico del Cantone. I condannati in buone condizioni finanziarie devono essere obbligati nella sentenza a versare contributi alle spese d'esecuzione.

Art. 189 ³⁰³ **Misure**

¹ Le spese d'esecuzione di misure sono a carico del comune, nel quale gli interessati avevano l'ultimo domicilio o l'ultima dimora, per quanto non siano terzi ad assumersi le spese. Nella sentenza, i condannati in buone condizioni finanziarie possono essere obbligati a partecipare alle spese d'esecuzione.

² ...

C. Ordinanze posteriori alla sentenza

Art. 190 ³⁰⁴

Art. 191 ³⁰⁵

Art. 192 ³⁰⁶ **Commutazione di multe**

¹ La commutazione di una multa ai sensi dell'articolo 106 capoverso 5 in combinazione con l'articolo 36 capoverso 2 CP ³⁰⁷ va proposta dall'autorità competente per l'esecuzione. Si dà occasione al multato di fare osservazioni circa questa proposta. Il giudice può invitarlo a discutere la cosa.

² ...

³ ...

Art. 193 ³⁰⁸

D. Grazia

Art. 194 ³⁰⁹ Autorità competenti

¹ ³¹⁰ Il Gran Consiglio è competente a pronunciare la grazia ai sensi dell'articolo 381 CP ³¹¹ per le pene detentive di più di due anni. Negli altri casi il diritto di grazia spetta al Governo.

² Il Governo è pure competente autorità di grazia per le condanne pronunciate in base al diritto cantonale.

³ ³¹² La decisione sulla grazia è definitiva.

Art. 195 Procedura

Tutte le domande di grazia vanno presentate per iscritto al Governo, che le esamina e, se del caso, si procura le osservazioni del tribunale giudicante e degli organi incaricati dell'esecuzione penale. Esso trasmette le domande di competenza del Gran Consiglio a questa autorità con un rapporto e una proposta.

Art. 196 Comunicazione e spese

¹ Della grazia vengono informati il graziato, il tribunale giudicante, la Procura pubblica e il Casellario giudiziale cantonale.

² Le spese del procedimento possono essere in tutto o in parte addebitate al richiedente.

III. La giurisdizione penale concernente i fanciulli e gli adolescenti

1. GENERALITÀ

Art. 197 Organizzazione

Le autorità competenti a istruire e giudicare le cause penali concernenti i minori sono:

- a) ... ³¹³
- b) il Magistrato dei minorenni; ³¹⁴
- c) ³¹⁵ le commissioni di tribunale distrettuale quali tribunali dei minorenni
- d) la Camera dei minorenni del Tribunale cantonale

Art. 198 ³¹⁶

Art. 199 Competenza

¹ ... ³¹⁷

² ³¹⁸ Il Magistrato dei minorenni è competente:

- a) per giudicare i reati commessi da minori, se appaiono adeguati un'ammonizione (art. 22 DPMin) ³¹⁹, una prestazione personale (art. 23 DPMin), una multa (art. 24 DPMin), una pena detentiva fino a tre mesi (art. 25 DPMin) o un cumulo di queste pene (art. 33 DPMin);
- b) per ordinare la sorveglianza (art. 12 DPMin), del sostegno esterno (art. 13 DPMin) ed il trattamento ambulatoriale (art. 14 DPMin);
- c) per l'impunità (art. 21 DPMin), la sospensione provvisoria del procedimento ai fini della mediazione, la nomina di un mediatore, oppure la sospensione del procedimento in caso di successo della mediazione (art. 8 e art. 21 cpv. 3 DPMin).

³ ³²⁰ Ove il Magistrato dei minorenni non sia competente a giudicare minori giusta la legge sul diritto penale minorile nel senso del capoverso 2, la competenza di giudizio spetta alla Commissione del tribunale distrettuale quale tribunale dei minorenni.

⁴ ³²¹ La Camera dei minorenni, costituita dal Tribunale cantonale con tre dei suoi membri, giudica gli appelli contro decisioni del Magistrato dei minorenni e delle commissioni di tribunale distrettuale quali tribunali dei minorenni.

Art. 199a ³²² Procedura in caso di mediazione

¹ Se il Procuratore pubblico sospende provvisoriamente la procedura ai fini della mediazione in applicazione dell'articolo 8 capoverso 1 DPMIn o se il tribunale dei minorenni competente interrompe provvisoriamente la procedura ai fini della mediazione in applicazione dell'articolo 21 capoverso 3 DPMIn, il Magistrato dei minorenni risp. il presidente del tribunale dei minorenni incarica un'organizzazione o persona idonea di avviare una procedura di mediazione. L'incarico avviene per iscritto con l'assegnazione di un termine che in casi eccezionali può venire prolungato.

² La procedura viene abbandonata definitivamente, se grazie alla mediazione si è giunti ad un accordo scritto tra il danneggiato e il minore. Nel decreto di abbandono si deve decidere in merito all'assunzione delle spese della procedura di mediazione. Il minore può essere obbligato ad assumersi una parte adeguata delle spese.

³ Qualora nella procedura di mediazione non si giunga ad un accordo entro il termine prefissato, il procedimento penale prosegue. Esso dovrà inoltre disporre in merito alle spese della procedura di mediazione fallita.

Art. 200 ³²³ Limiti d'età

¹ Per la competenza e la procedura fa stato l'età in cui è stato commesso il reato, con riserva dell'articolo 3 capoverso 2 DPMIn ³²⁴.

² ...

³ ...

2. PROCEDURA

A. Disposizioni generali

Art. 201 Applicazione

Per questioni non regolate nelle seguenti disposizioni sulla procedura penale concernente i fanciulli e gli adolescenti si applicano per analogia le norme della procedura penale ordinaria.

Art. 202 ³²⁵ Separazione dei procedimenti

I procedimenti penali concernenti i minori vanno svolti separatamente da quelli per gli adulti.

Art. 203 ³²⁶ Rappresentanti legali

I rappresentanti legali di un minore devono essere informati dell'apertura di un'istruttoria riguardante lo stesso nonché delle speciali ordinanze prese nel corso del procedimento. Eccezionalmente la comunicazione al rappresentante potrà essere rimandata finché lo stadio dell'istruttoria la permetta.

Art. 204 ³²⁷ Misura protettiva cautelare e carcere preventivo

¹ Il carcere preventivo per minori è ammesso soltanto eccezionalmente e soltanto se lo scopo perseguito con il carcere preventivo non può essere raggiunto con la disposizione di una misura protettiva cautelare (art. 5 DPMIn ³²⁸).

² Il carcere preventivo (art. 6 DPMIn) viene ordinato dal giudice competente per la carcerazione su proposta del Magistrato dei minorenni. Sono applicabili per analogia le disposizioni sul carcere preventivo di cui all'articolo 83 sgg. della presente legge.

³ La competenza per ordinare misure protettive cautelari spetta al Magistrato dei minorenni.

Art. 205 ³²⁹ Collaborazione dei servizi sociali

Gli organi della giurisdizione penale minorile possono rivolgersi ai servizi sociali cantonali e comunali per collaborazione nell'istruttoria e per consigli.

Art. 206 ³³⁰ Diritto di non deporre

Le persone nominate nell'articolo 90 capoverso 1 di questa legge non possono far uso del diritto di non deporre, se si tratta di chiarire la situazione personale di minori. Sono riservati i capoversi 2 e 3 dell'articolo 90.

Art. 207 Esclusione del pubblico

¹ ³³¹ I dibattimenti e l'emanazione di sentenze penali concernenti i minori si svolgono a porte chiuse, con riserva dell'articolo 39 capoverso 2 DPMIn ³³².

² Un'eventuale relazione sul dibattimento destinata alla stampa viene redatta dal Magistrato dei minorenni o dal tribunale dei minorenni. Va tralasciata la pubblicazione di nomi.

Art. 208 ³³³ Disbrigo rapido

I procedimenti concernenti i minori vanno svolti il più rapidamente possibile.

Art. 209 ³³⁴ Spese del procedimento

¹ Se risulta evidente che i genitori o le persone esercitanti l'autorità parentale hanno trascurato il loro dovere di vigilanza, si possono addebitare loro nella decisione in tutto o in parte le spese del procedimento.

² I colpiti possono presentare appello contro l'addebito delle spese (art. 221).

B. Procedura per i fanciulli

Art. 210 fino ad art. 214 ³³⁵

C. Procedura per gli adolescenti

Art. 215 ³³⁶ Competenza

¹ L'istruttoria di tutti i reati commessi da adolescenti, fatta eccezione di quelli secondo l'articolo 50, compete al Magistrato dei minorenni.

² Le denunce contro gli adolescenti sono da presentare di regola al Magistrato dei minorenni.

Art. 216 ³³⁷ Istruttoria

¹ L'istruttoria deve essere svolta con criteri analoghi a quelli della procedura penale ordinaria. Prima di decidere le misure necessarie e la pena, si chiarirà la situazione personale dell'adolescente. Si chiederanno informazioni ai genitori, alle autorità scolastiche e agli insegnanti e, se necessario, si ordineranno perizie mediche e pedagogiche. Nell'interesse degli adolescenti il Magistrato dei minorenni può limitare il loro diritto di collaborare all'istruttoria e di prendere visione degli atti.

² ... ³³⁸

³ ³³⁹ Contro le misure d'istruttoria e la disposizione di misure protettive cautelari si può presentare gravame ai sensi degli articoli 137-140.

Art. 216a ³⁴⁰ Difesa

L'imputato ed i suoi rappresentanti legali hanno diritto, analogamente a quanto avviene nel procedimento ordinario (art. 76 a - 76 e, art. 102) e nell'articolo 40 DPMin ³⁴¹, di designare una persona adatta quale difensore privato o di pretendere la nomina di una persona adatta a difensore d'ufficio.

Art. 217 ³⁴² Causa decisa dal Magistrato dei minorenni

¹ Se il Magistrato dei minorenni, chiusa l'istruttoria, ritiene adempiuti i presupposti per giudicare la causa in propria competenza (art. 199 cpv. 2), pronuncia una decisione con motivazione. Se abbandona definitivamente la procedura, il decreto di abbandono deve essere approvato dal Procuratore pubblico.

² Di regola egli comunica oralmente la decisione al condannato e poi per iscritto ai suoi rappresentanti legali e al Procuratore pubblico. In caso di minori sotto i 15 anni, il Magistrato dei minorenni può incaricare eccezionalmente una persona idonea, della comunicazione orale della decisione.

Art. 218 ³⁴³ Trasmissione

¹ In tutti gli altri casi il Magistrato dei minorenni, chiusa l'istruttoria, inoltra gli atti con la sua proposta al Procuratore pubblico. Quest'ultimo decide se la causa sia da sottoporre al giudizio della competente commissione di tribunale distrettuale quale tribunale dei minorenni oppure se l'istruttoria debba essere sospesa.

² ³⁴⁴ Fondandosi sull'ordinanza di trasmissione del Procuratore pubblico, il Magistrato dei minorenni presenta proposte alla commissione di tribunale distrettuale quale tribunale dei minorenni. Di queste proposte vanno informati i rappresentanti legali e l'eventuale difensore, prima che esse siano trattate dal tribunale.

Art. 219 Dibattimento principale dinanzi alla commissione di tribunale distrettuale quale tribunale dei minorenni

¹ **345** L'adolescente viene citato a comparire personalmente e, se necessario, tradotto per il dibattimento dinanzi alla commissione di tribunale distrettuale quale tribunale dei minorenni.

² **346** Il Magistrato dei minorenni deve sostenere oralmente le sue proposte davanti al tribunale o da motivarle per iscritto. I rappresentanti legali possono in ogni caso partecipare al dibattimento.

³ **347** L'adolescente può essere escluso dal dibattimento mentre si chiarisce la sua situazione personale e durante le arringhe delle parti.

⁴ **348** Del resto si applicano per analogia le disposizioni sul dibattimento degli articoli 108 sgg.

⁵ **349** Si giudicano contemporaneamente azioni adesive solo se la pretesa è riconosciuta dai rappresentanti legali.

Art. 220 ³⁵⁰ Decisione

La decisione va anzitutto comunicata oralmente al minore in dispositivo con i considerandi più importanti. La decisione scritta va comunicata entro un mese con la motivazione al giudicato, ai suoi rappresentanti legali, al difensore, al Magistrato dei minorenni e al Procuratore pubblico.

Art. 221 Rimedi legali

¹ **351** Contro le decisioni della commissione di tribunale distrettuale quale tribunale dei minorenni, il giudicato, i suoi rappresentanti legali, il difensore e il Magistrato dei minorenni possono presentare appello alla Camera dei minorenni entro 20 giorni dalla comunicazione scritta.

² **352** Le decisioni del Magistrato dei minorenni possono essere impugnate anche dal Procuratore pubblico.

³ **353** Il presidente della Camera dei minorenni può ordinare un dibattimento d'appello orale.

Art. 222 Spese del procedimento

¹ Le spese dell'istruttoria sono a carico del Cantone. Esso anticipa anche le spese del procedimento giudiziario, per le quali d'altra parte, riservato l'articolo 209, si applicano le disposizioni degli articoli 157 sgg. di questa legge.

² **354** Qualora il minore disponga di un regolare reddito da attività lucrativa o di un patrimonio, può essere obbligato a versare un adeguato contributo alle spese della procedura istruttoria.

3. ESECUZIONE

Art. 223 ³⁵⁵

Art. 224 ³⁵⁶ Adolescenti

¹ D'intesa col Magistrato dei minorenni il servizio designato dal Governo esegue tutte le misure protettive e le pene prese nei riguardi di minori. Esso può valersi della collaborazione dell'Ufficio del servizio sociale cantonale.

² Con riserva dell'articolo 18bis capoverso 1 seconda frase DPMIn, esso è inoltre competente per la sostituzione e la soppressione delle misure giusta gli articoli 18 e 19 DPMIn ³⁵⁷ e per la liberazione condizionale dalla detenzione giusta gli articoli 28 sgg. DPMIn.

³ **358** Le multe spettano alla Cassa di Stato. La riscossione delle multe e delle spese addebitate è compito del Cantone.

Art. 225 ³⁵⁹ Diritti dei genitori

¹ Prima di ordinare misure protettive cautelari ai sensi dell'articolo 15 DPMIn ³⁶⁰ si darà occasione di pronunciarsi ai genitori o ad un altro rappresentante legale.

² Il collocamento non deve contrastare con l'educazione religiosa.

Art. 226 ³⁶¹ Disposizioni generali

Del resto si applicano all'esecuzione per analogia gli articoli 181 sgg. della presente legge e l'articolo 43 DPMIn ³⁶².

IV. Disposizioni finali

Art. 227 ³⁶³ Norme d'applicazione

¹ Il Gran Consiglio emana le norme necessarie per l'applicazione della presente legge, salvo le competenze riservate al Governo dalla legge o da un atto legislativo del Gran Consiglio.

² Il Governo stabilisce in specie norme per l'organizzazione e la gestione della Procura pubblica³⁶⁴, il casellario giudiziale³⁶⁵ e la comunicazione di sentenze.³⁶⁶

Art. 228³⁶⁷

Art. 229 Abrogazioni

All'entrata in vigore di questa legge si abrogano:

1. la legge sul trattamento e la punizione dei mediatori di naturalizzazioni illegali nei comuni, del 10 luglio 1828;³⁶⁸
2. la legge sul foro e procedura in casi di defraudazione, del 18 luglio 1837;³⁶⁹
3. la legge concernete la giudicatura di trasgressioni delle leggi federali fiscali e poliziesche, del 19 ottobre 1850;³⁷⁰
4. la legge sulle competenze penali in affari forestali, del 22 giugno 1861;³⁷¹
5. la legge sulla revisione delle sentenze penali, dell'8 novembre 1891;³⁷²
6. la legge sulle conseguenze di diritto pubblico del fallimento e del pignoramento infruttuoso, del 14 ottobre 1894/16 novembre 1920;³⁷³
7. la legge d'introduzione al codice penale svizzero e sulla procedura penale del Cantone dei Grigioni, del 2 marzo 1941;³⁷⁴
8. l'ordinanza del Gran Consiglio sul foro giudiziario per querele civili e penali concernenti il diritto d'autore sulle opere di letteratura ed arte, le patenti d'invenzione, i campioni e modelli d'arte e mestieri e la protezione delle marche di fabbrica e di commercio, del 22 novembre 1924.³⁷⁵

Art. 230 Adeguamento al diritto vigente

¹ Ove atti legislativi vigenti rimandino alla legge d'introduzione al codice penale svizzero o contengano norme di competenza e di procedura in contraddizione con quelle della presente legge, si applicano le norme della presente legge.

² ³⁷⁶ I seguenti atti normativi sono modificati come segue:

1. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni³⁷⁷

Art. 182a cpv. 1:

¹ Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 174-176 fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

Art. 183 cpv. 1

¹ Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria.

2. Legge statutaria sui tribunali³⁷⁸

Art. 43 cpv. 3:

³ Le pene pecuniarie e le multe inflitte dalle autorità giudiziarie spettano alla cassa del tribunale competente di prima istanza.

Art. 231³⁷⁹

Art. 232 Disposizioni transitorie

Questa legge viene applicata nel modo seguente ai procedimenti penali in esame al momento della sua entrata in vigore:

1. ³⁸⁰ Si trattano a norma della nuova legge i casi che si trovano in fase di istruttoria.

2. ³⁸¹ I casi in esame presso tribunali e autorità scolastiche, compresi i rimedi legali, vengono conclusi da queste autorità secondo le norme di legge finora vigenti.
3. Per le sentenze e ordinanze emanate dopo l'entrata in vigore della legge valgono in ogni caso i nuovi rimedi legali.

Art. 233 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data di entrata in vigore di questa legge. ³⁸²

Note finali

- 1 M del 25 apr. 1956, 237; PGC 1956, 435 e 438, PGC 1957, 52, 64, 68, 89 e 92 (1^a lettura), PGC 1957, 342, 350 e 403 (2^a lettura); art. 230 cpv. 2 abrogato dall'art. 7 legge sul monopolio del sale del 5 mar. 1961 (testo dell'abrogato cpv. 2 in RC 1958, 138); art. 65 cpv. 4 modificato con decreto popolare del 24 apr. 1966 (M del 30 ago. 1965, 310; PGC 1965, 334; testo originario del cpv. 4 in RC 1958, 102); art. 67 cpv. 2 e art. 180 cpv. 1-3 modificati dall'art. 83 numero 4 legge sul Tribunale amministrativo, RC 1967, 339 (la LTA è stata abrogata) (testo originario degli art. modificati in RC 1958 102 e 128); parecchi art. (vedi note) modificati con decreto popolare del 7 apr. 1974: M del 29 mar. 1973, 1; PGC 1973/74, 53, 59, 67 e 99 (1^a lettura), 280 (2^a lettura)
- 2 RS 311.0: questa sigla non viene più indicata nelle note della LGP
- 3 Testo e abrogazione del capoverso 3 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 4 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 5 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 6 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 7 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 8 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 1999/2000, 179 (1^a lettura), 417 (2^a lettura)
- 9 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 10 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 11 RS 311.0
- 12 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 13 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 14 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 15 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 16 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 17 Abrogazione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 18 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 19 Abrogazione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 20 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 21 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 22 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 23 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 24 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto

- 54 Cfr. l'ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 55 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 56 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 57 Cfr. l'ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 58 Cfr. l'ordinanza del Gran Consiglio sulla Polizia cantonale, CSC613.100
- 59 Abrogazione giusta l'art. 43 legge statutaria sui tribunali, CSC310.000; testo precedente nella RC 1958, 98
- 60 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 61 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 62 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 63 Testo e abrogazione del capoverso 2 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 64 Testo e abrogazione del capoverso 2 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 65 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 66 RS 311.0
- 67 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 68 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 69 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 70 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 71 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 72 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 73 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 74 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 75 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 76 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 77 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 78 Cfr. gli art. 262-264 LF sulla procedura penale, RS 312.0
- 79 Abrogazione giusta l'art. 43 legge statutaria sui tribunali, CSC310.000; testo precedente nella RC 1974, 487 sgg.
- 80 Abrogazione giusta l'art. 43 legge statutaria sui tribunali, CSC310.000; testo precedente nella RC 1974, 487 sgg.
- 81 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 82 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 83 RS 311.0
- 84 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 85 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 86 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 87 Testo giusta decreto popolare del 24 apr. 1966; vedi nota all'ingresso

- 88 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 89 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 90 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 91 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 92 Cpv. 2 modificato dall'art. 83 numero 4 legge sul Tribunale amministrativo, RC 1967, 339 (la LTA è stata abrogata), vedi nota all'ingresso
- 93 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 94 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vidi nota all'art. 7a
- 95 Art. riveduto il 7 apr. 1974 secondo la nota 1 a pag. 1
- 96 Testo giusta art. 37 legge sulla polizia; CSC613.000
- 97 Ordinanza del Gran Consiglio sulla cooperazione di medici al procedimento penale e sull'accertamento delle cause di decessi fuori dell'ordinario, CSC 350.070
- 98 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 99 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 100 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 101 Cfr. gli art. 8 cpv. 3 e 14 cpv. 2 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC 350.050, e gli art. 4-8 ordinanza del Gran Consiglio sulla Polizia cantonale, CSC613.100
- 102 Introduzione giusta art. 37 legge sulla polizia; CSC613.000
- 103 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 104 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 105 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 106 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 107 Intoduzione giusta l'art. 43 della legge statutaria sui tribunali, CSC310.000
- 108 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 109 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 110 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 111 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 112 Abrogazione giusta art. 20 della legge sugli avvocati, CSC310.100; entrata in vigore il 1° lug. 2006
- 113 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 114 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 115 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 116 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 117 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 118 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 119 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 120 Vedi l'art. 9 cpv. 2 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 121 Introduzione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 122 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 123 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.

- 124 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 125 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 126 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 127 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 128 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 129 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 130 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 131 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 132 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 133 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 134 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 135 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 136 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 137 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 138 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 139 Introduzione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 140 Testo giusta precedente capoverso 2; nuova numerazione in seguito all'introduzione del capoverso 2
- 141 Introduzione giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 142 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 143 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 144 CSC 110.100
- 145 RS 311.0
- 146 Cfr. art. 17 cpv. 1 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 147 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 148 Cfr. l'art. 9 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 149 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 150 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 151 Cfr. gli art. 55 e 56 della presente legge
- 152 Cfr. l'art. 8 regolamento sanitario, CSC 500.000, e l'ordinanza del Gran Consiglio sulla cooperazione di medici al procedimento penale e sull'accertamento delle cause di decessi fuori dell'ordinario, CSC 350.070
- 153 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 154 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 155 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 156 RS 311.0
- 157 RS 363
- 158 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 159 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 160 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 161 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 162 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 163 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso

- 164 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 165 CSC 320.000
- 166 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 167 Cfr. l'art. 15 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 168 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 169 Introduzione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 170 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 171 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 172 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 173 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 174 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 175 RS 311.0
- 176 Testo giusta art. 20 della legge sugli avvocati, CSC310.100; entrato in vigore il 1° lug. 2006
- 177 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 178 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 179 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 180 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 181 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 182 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 183 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 184 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 185 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 186 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 187 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 188 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 189 RS 311.0
- 190 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 191 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 192 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 193 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 194 Introduzione dei capoversi da 2 a 4 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 195 Introduzione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 196 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 197 Abrogazione della prima parte della frase giusta art. 20 della legge sugli avvocati, CSC310.100; entrata in vigore il 1° lug. 2006

- 198 Cfr. l'art. 9 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 199 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 200 Art. 64 sgg. CPC, CSC 320.000
- 201 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 202 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 203 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 204 Abrogazione giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 205 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 206 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 207 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 208 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007
- 209 Abrogazione giusta l'art 43 legge statutaria sui tribunali, CSC 370.500; testo precedente nella RC 1974, 487 sgg.
- 210 Testo e introduzione del capoverso 4 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 211 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 212 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 213 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 214 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 215 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 216 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 217 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 218 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 219 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 220 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 221 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 222 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 223 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 224 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 225 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 226 Ordinanza governativa sulle tasse e indennità delle persone cooperanti al procedimento penale e la contabilità della procedura penale del 16 dic. 1974, CSC 350.230
- 227 Introduzione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 228 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 229 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 230 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 231 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 232 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 233 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso

- 234 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 235 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 236 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 237 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 238 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 239 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 240 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 241 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 242 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 243 Vedi la legge sulla responsabilità, CSC 170.050
- 244 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 245 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 246 RS 311.0
- 247 RS 241
- 248 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 249 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 250 Cfr. gli art. 64 sgg. CPC, CSC 320.000
- 251 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 252 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 253 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 254 Abrogazione della seconda parte della frase giusta art. 20 della legge sugli avvocati, CSC310.100; entrata in vigore il 1° lug. 2006
- 255 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 256 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 257 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 258 Art. 42 sgg.CPC, CSC 320.000
- 259 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 260 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 261 RS 311.0
- 262 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 263 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 264 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 265 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 266 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 267 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 268 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 269 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 270 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 271 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a

- 272 RS 922.0
- 273 CSC 740.000
- 274 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 275 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 276 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 277 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 278 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 279 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 280 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 281 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 282 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 283 Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota all'art. 141
- 284 CSC 310.000
- 285 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 286 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007.
- 287 Vedi l'ordinanza governativa concernente la riscossione di multe regolamentari sul posto, CSC350.100
- 288 Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota all'art. 141
- 289 Vedi l'ordinanza dei Gran Consiglio sulla procedura penale amministrativa, CSC350.490
- 290 Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota all'art. 141
- 291 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 292 Testo e abrogazione del capoverso 3 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 293 Testo e introduzione del capoverso 2 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 294 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 295 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 296 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 297 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 298 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 299 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 300 Vedi la convenzione dei Cantoni di Zurigo, Glarona, Sciaffusa, Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo, Grigioni e Turgovia concernente l'esecuzione delle pene privative della libertà personale, delle misure secondo il codice penale svizzero e dei ricoveri secondo il diritto federale e cantonale, CSC 350.400
- 301 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 302 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 303 Testo e abrogazione del capoverso 2 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 304 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 305 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.

- 306 Testo e abrogazione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 307 RS 311.0
- 308 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 309 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 310 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 311 RS 311.0
- 312 Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3407; entrato in vigore il 1° gen. 2007.
- 313 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 314 Cfr. l'art. 10 ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 315 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 316 Abrogazione giusta l'art. 43 legge statutaria sui tribunali, CSC310.000; testo precedente nella RC 1974, 531
- 317 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 318 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 319 RS 311.1
- 320 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 321 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 322 Introduzione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 323 Testo e abrogazione dei capoversi 2 e 3 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 324 RS 311.1
- 325 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 326 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 327 Testo e introduzione del capoverso 3 giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posti in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 328 RS 311.1
- 329 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 330 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 331 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 332 RS 311.1
- 333 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 334 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 335 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 336 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 337 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso

- 338 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 339 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 340 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 341 RS 311.1
- 342 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 343 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; nota all'art. 7a
- 344 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 345 Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; vedi nota all'art. 7a
- 346 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 347 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 348 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 349 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 350 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 351 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 352 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 353 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 354 Introduzione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 355 Abrogazione giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posta in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 356 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 357 RS 311.1
- 358 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974, vedi nota all'ingresso
- 359 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 360 RS 311.1
- 361 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 362 RS 311.1
- 363 Testo giusta decreto popolare del 7 apr. 1974; vedi nota all'ingresso
- 364 Vedi l'ordinanza governativa sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica, CSC350.050
- 365 Vedi l'ordinanza governativa sul casellario giudiziale, il controllo delle pene e i certificati di buona condotta, CSC 350.140
- 366 Vedi l'ordinanza governativa sulla comunicazione scritta delle decisioni penali, CSC350.250
- 367 Abrogazione giusta la legge sull'adeguamento alla Costituzione cantonale di decisioni e di disposizioni d'adesione a concordati e accordi del 18 giu. 2005; AGS 2005; FUC_2005 e FUC_3268; entrata in vigore il 1° nov. 2005
- 368 Non accolta nell'aRB e nel PDG. Testo tedesco in «Amtliche Gesetzessammlung für den Eidgenössischen Stand Graubünden», 5° fascicolo 1829, 110
- 369 Non accolta nell'aRB e nel PDG. Testo tedesco nella «Amtliche Gesetzessammlung», Ergänzungsband 1, 57
- 370 RC IV, 88; testo modificato dall'art. 175 numero 1 della legge d'introduzione al codice penale svizzero, pubblicata in fascicolo e ora abrogata

- 371 RC III, 81
- 372 RC V, 368
- 373 RC VII, 772
- 374 Pubblicata in fascicolo
- 375 RC VIII, 72
- 376 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 377 CSC 720.000
- 378 CSC 310.000
- 379 Abrogazione giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota all'art. 141
- 380 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 381 Testo giusta DGC del 24 apr. 2006; M del 10 gen. 2006, 1623; PGC 2005/2006, 1105; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 9 ago. 2006; posto in vigore il 1° gen. 2007 con DG del 12 dic. 2006.
- 382 La LGP è entrata in vigore il P gen. 1959 giusta DG del 20 giu. 1958; la revisione parziale del 7 apr. 1974 è entrata in vigore giusta DG del 24 giu. 1974 come segue: art. 141-146 (Appello) il 1° lug. 1974; gli altri art. il P gen. 1975